



Allegato 1 - Catalogo dei Reati Presupposto, ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Aggiornato ad agosto 2024

INDICE

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	21
C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	29
D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	37
E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	44
F. REATI SOCIETARI	49
G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	62
H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	80
I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	81
J. ABUSI DI MERCATO	89
K. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	92
L. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	94
M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	99
N. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	104
O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	110
P. REATI AMBIENTALI.....	111
Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	130
R. RAZZISMO E XENOFOBIA	133

S.	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	134
T.	RETI TRIBUTARI.....	137
U.	CONTRABBANDO	145
V.	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	156
W.	RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	162
X.	RETI TRANSNAZIONALI	163

Si fornisce di seguito una descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 316-bis c.p. - "Malversazione di erogazioni pubbliche"</u> <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."</i> Il reato di cui l'art. 316 bis presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita ed espressa nel provvedimento di concessione. Tutte queste erogazioni si caratterizzano per l'essere concesse a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività ed iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnate a chi si trova in determinate situazioni) e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente Pubblico si accolla tutti o parte degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o <i>una tantum</i>. I finanziamenti sono atti negoziali con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme di denaro che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento di interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro ente pubblico. Commette il reato il beneficiario della sovvenzione che non amministra correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	<u>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"</u>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	(Art. 640-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”</i> Il reato di cui all'art 640 bis c.p., dopo il recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha posto fine a un contrasto giurisprudenziale, può qualificarsi come una circostanza aggravante della truffa contemplata all'art. 640 c.p.; si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. contiene un <i>quid pluris</i> rispetto al reato descritto dall'art. 316 ter c.p.: il reato si realizza quando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative e per il contesto in cui avvengono sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui inganno.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 316-ter c.p. - “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”</u> <i>“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</i> <i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”</i> Il reato di cui all'art. 316 ter c.p., accanto al reato analogo e più grave di cui all'art. 640 bis c.p., costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		pubbliche. Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o documenti falsi oppure a causa dell'omissione di informazioni dovute. Rispetto all'ipotesi prevista all'art. 640 bis c.p., la consumazione del reato di indebita percezione di erogazioni è svincolata sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia da una causazione di un evento dannoso al medesimo: con questo reato il legislatore ha inteso colpire le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento. L'applicazione della norma è stata estesa, dal D.Lgs. n. 75/2020, alle condotte che offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea; tuttavia è previsto un limite di punibilità che esclude dal penalmente rilevante i casi in cui il danno o profitto da reato non siano superiori a 100.000 euro.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 640 c.p. - "Truffa"</u> <i>"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i> <i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i> <i>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</i> <i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7."</i> Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico ovvero l'Unione Europea, a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020 (art. 640, comma 2, n.1). Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura allorché, inducendo fraudolentemente in errore taluno attraverso artifici o raggiri, il soggetto attivo procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno per lo Stato o altro ente pubblico. Si pensi, ad esempio, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Frode informatica (Art. 640-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica"</u> <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."</i> Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione. Tra le condotte punite dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali e/o previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote;	<u>Art. 356 c.p. - "Frode nelle pubbliche forniture"</u> <i>"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente¹, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</i>

¹ Ex art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", si intendono "obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente².</i> La norma, introdotta con il D.Lgs. 75/2020, ha per oggetto tutte le attività relative a contratti di “pubblica fornitura”, ossia accordi conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, volti a fornire beni e servizi. L’elemento fraudolento è identificabile nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tale da far apparire l’esecuzione del contratto come conforme agli obblighi assunti. Si richiede quindi una condotta, da parte del soggetto agente, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Turbata libertà negli incanti (Art. 353 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	<u>Art. 353 c.p. – “Turbata libertà degli incanti”</u> <i>“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</i> <i>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</i> <i>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.”</i>

² Ex art.355 c.p. “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”, “la pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.”.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	da tre mesi a due anni.	
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 353-bis c.p. – “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”</u> <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Concussione (Art. 317 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito;	<u>Art. 317 c.p. - “Concussione”</u> <i>“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”</i> Si ha concussione quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, “costringe” taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o anche a un terzo, denaro o altra utilità, che può consistere in qualunque vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, anche di carattere morale (tra cui anche favori di carattere sessuale, vantaggio di natura politica, etc.). La costrizione presuppone l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, di violenza o minacce tali da alterare il processo formativo della volontà del privato, determinandolo a

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	compiere una scelta diversa da quella che avrebbe altrimenti compiuto. In sostanza, al privato viene prospettato un "male giusto" e, di fronte all'atteggiamento prevaricatore del pubblico ufficiale, al privato non è lasciata altra possibilità che quella di pagare o promettere la prestazione indebita, al solo fine di evitare un danno ancora maggiore. Ciò spiega perché, nel reato di concussione, il soggetto attivo, sanzionato dalla norma, è unicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio e non, invece, il privato concusso che è considerato vittima del reato. Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso (ad es. nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto, anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale o in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando un collega alla dazione ovvero alla promessa indebita).
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote.	<u>Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione"</u> <i>"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."</i> Vedi art. 319 c.p. per spiegazioni.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	<u>Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"</u> <i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."</i>

	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 600 quote; - da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	<u>Art. 319-bis c.p. - "Circostanze aggravanti"</u> <i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonche' il pagamento o il rimborso di tributi."</i> La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il quale il primo dà o promette al secondo una somma di denaro o un'altra utilità per "ricompensarlo" dell'esercizio della propria funzione o dei propri poteri (c.d. corruzione per l'esercizio della funzione) ovvero per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o a ritardarne/ometterne uno doveroso. In sostanza, le norme in materia di corruzione hanno la finalità di sanzionare ogni condotta diretta a remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in cambio della sua disponibilità all'asservimento della funzione pubblica. Le norme in materia di corruzione sono state modificate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e al repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nell'ambito di un intervento complessivo di contrasto al fenomeno corruttivo, caratterizzato – in via generale – da un inasprimento sanzionatorio delle norme già esistenti, nonché dall'introduzione di nuove fattispecie di reato (tra cui anche il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o utilità e il reato di corruzione tra privati, su cui vedi infra) e recentemente, da un ulteriore intervento normativo, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" che ha determinato, tra i vari, un inasprimento delle pene edittali previste per alcuni reati di corruzione, nonché la riformulazione dell'art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite" (vedi infra), introdotto nel codice penale dalla legge c.d. "Severino" (L. n. 190/2012). La corruzione è un reato necessariamente plurisoggettivo, nel senso che, per la sua sussistenza, deve esservi una condotta sia da parte del pubblico funzionario, che accetta la dazione o la promessa dell'utilità, che da parte del privato, che dà o promette il denaro o l'utilità. In linea generale, il codice penale punisce sia il pubblico funzionario sia il privato. Al riguardo si precisa che, di regola, il reato sussiste per il solo fatto che una somma di denaro o altra utilità sia stata data o anche semplicemente promessa al pubblico ufficiale, senza bisogno del compimento dell'atto (quest'ultimo costituisce solo il fine a cui deve tendere la promessa o la dazione). Si evidenzia ulteriormente che per configurarsi il delitto di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché questa sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Inoltre, si sottolinea che l'oggetto della promessa o della dazione può consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico funzionario, anche indirettamente o per interposta persona, sia in una qualsiasi utilità, anche di carattere non patrimoniale, a favore del pubblico funzionario o di soggetti a lui
--	--	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		collegati (si pensi, ad esempio, all'attribuzione di una consulenza fittizia ad un familiare del pubblico funzionario, o all'assunzione del familiare stesso). Va infine ricordato che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p. i reati di concussione e corruzione rilevano anche se riferiti a membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 600 quote per il comma 1; - da 300 a 800 quote per il comma 2. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze	<u>Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari"</u> <i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."</i> Vedi supra art. 319 c.p., la norma prevede sanzioni ad hoc per ipotesi corruttive in materia giudiziale.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro	Art. 319-<i>quater</i> c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.</i> <i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i> Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è stato introdotto dalla L. 190/2012. Il fatto costitutivo del reato in questione è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri "induce" il privato a dare o promettere prestazioni non dovute. La condotta del privato può avere ad oggetto sia denaro che anche altra utilità (es. tramite assunzioni o omaggi vari, tra cui appartamenti, autovetture o <i>benefits</i> vari, etc.), che possono andare a vantaggio sia del pubblico ufficiale che di terzi. A differenza di quanto previsto per il reato di concussione, in cui la volontà del privato è del tutto soggiogata dalla costrizione del pubblico ufficiale, la condotta di "induzione" è connotata da una intensità minore, che cionondimeno pone il privato in uno stato di soggezione psicologica. In tal caso, tuttavia, proprio in ragione della minore intensità della pressione esercitata dal pubblico ufficiale, il privato conserva una certa libertà di scelta e agisce non per sottrarsi ad un male ingiusto (come avviene nel caso della concussione), quanto piuttosto per ottenere un vantaggio indebito che, diversamente, non potrebbe ottenere. In sostanza, il privato è certamente in una condizione non paritaria, ma rimane pur sempre libero di aderire alla richiesta illecita del pubblico ufficiale, ciò che spiega il motivo per cui, nel caso di induzione, anche il privato risponde dell'illecito compiuto, anche se la sanzione è ridotta.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	Il D.Lgs. n. 75/2020 ha esteso l'ambito di applicazione del suddetto illecito alle condotte che offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, tuttavia è previsto un limite di punibilità che esclude dal penalmente rilevante i casi in cui il danno o profitto da reato non siano superiori a 100.000 euro.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame	<u>Art. 320 - "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"</u> <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."</i> Vedi supra art. 319 c.p.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame Sanzione interdittiva: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei	<u>Art. 321 c.p. - "Pene per il corruttore"</u> <i>"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."</i> Vedi supra art. 319 c.p.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; - da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4. Sanzione interdittiva solo per i commi 2 e 4: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per	<u>Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione"</u> <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.</i> <i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319."</i> Si veda supra art. 319 c.p.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame	Articolo 322-bis c.p. – “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri” “Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		<i>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i> <i>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i> <i>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</i> <i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</i> Si veda supra art. 319 c.p., l'art. 322 bis c.p. estendei reati di concussione e corruzione rilevano anche se riferiti ai membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote.	<u>Art. 346-bis c.p. - "Traffico di influenze illecite"</u> <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</i> <i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</i> <i>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</i> <i>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</i> <i>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."</i> Il reato di cui all'art. 346-bis c.p., introdotto nel codice penale ad opera della Legge n. 190/2012, con la quale è stata attuata una riforma organica dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è stato oggetto di riformulazione da parte della L. 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Con la previsione del delitto di “Traffico di influenze illecite” il legislatore ha inteso estendere la tutela penale anche a “zone grigie” di attività fraudolente che, pur non integrando gli estremi di un vero e proprio accordo corruttivo, sono dotate di un rilevante potenziale criminale. La fattispecie in esame incrimina, in un’ottica di anticipazione della tutela, condotte strumentali alla realizzazione di futuri accordi illeciti, punendo in particolare chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, fa dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione (a vantaggio, dunque, del mediatore) o, in alternativa, quale remunerazione destinata al pubblico ufficiale. Il delitto punisce sia l’intermediario dell’accordo corruttivo sia il corruttore con la previsione della medesima pena. Nel caso in cui la mediazione andasse a buon fine – il trafficante di adopera effettivamente presso il pubblico funzionario e questi accetta la promessa o la dazione di denaro – si realizzerà, invece, un concorso trilaterale nel più grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) ovvero contro la P.A. comunitaria ed internazionale (art. 322-bis c.p.) con assorbimento del disvalore del fatto ed esclusione della punibilità del reato di minore gravità di cui all’art. 346-bis c.p.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato (Art. 314 co. 1 c.p.); quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea. Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	<u>Art. 314 c.p. co.1 - “Peculato”</u> <i>“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.”</i> L’art. 314 c.p. torva applicazione nei confronti dell’Ente nei limiti del primo comma, non rientrando l’ipotesi di peculato d’uso nell’elenco dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si tratta quindi di reato proprio volto a ledere il buon andamento della PA e gli interessi patrimoniali della stessa e dei privati. Presupposti della condotta sono: 1) il possesso (potere di fatto sul bene) o la disponibilità (possibilità di disporre) della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche nei casi di possesso mediato (l’agente dispone della cosa per mezzo della detenzione altrui, in modo che comunque l’agente possa tornare a detenerla in qualsiasi momento); 2) l’esistenza di una relazione funzionale tra la

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		cosa e l'agente, dato dal fatto che lo stesso deve avere titolarità sulla cosa in funzione del suo ufficio o servizio; 3) l'altruità del bene. Si tratta di un reato di mera condotta in cui è punita l'appropriazione, intesa come il comportarsi uti dominus nei confronti del denaro o della cosa mobile posseduti.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.); quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	<u>Art. 316 c.p. - "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"</u> <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i> Nel caso specifico di peculato mediante profitto dell'errore altrui il fatto tipico consiste nella ricezione (accettazione non dovuta) o nella ritenzione (trattenimento di ciò che è stato consegnato per errore) di denaro o altra utilità. Tali beni devono essere pervenuti al soggetto pubblico durante l'esercizio delle sue funzioni o del servizio, mediante consegna spontanea da parte di un terzo che sia erroneamente convinto della correttezza delle proprie azioni. Il dolo, qui generico, consiste nella consapevolezza da parte del soggetto attivo di tale errore e nell'approfittarsi dello stesso.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314-bis c.p.); quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	<u>Art. 314-bis c.p. - "Indebita destinazione di denaro o cose mobili"</u> <i>"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		Il reato in questione ha natura propria, dato che il soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, è a condotta vincolata, in quanto il comportamento del reo, rilevante ai fini della commissione del reato, è espressamente disciplinato dalla norma, e prevede, sul piano soggettivo, il dolo intenzionale dell'agente. Pertanto, la responsabilità dell'Ente si configura solo nell'ipotesi in cui un suo esponente agisca, nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, in concorso con il soggetto pubblico, il quale, a sua volta, deve operare nell'esercizio delle sue funzioni, destinando denaro o altra cosa mobile altrui ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, e con l'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare ad altri un danno ingiusto.

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
[art. 24-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"</u> <i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</i> <i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i> <i>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i> <i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</i> <i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."</i> L'art. 615 ter c.p. prevede come reato la condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico altrui (purché sia protetto), ovvero di chi vi permane contro la volontà di chi ha il diritto ad escluderlo. In sostanza, la fattispecie intende sanzionare chi viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni altrui, che sempre più di frequente vengono trasmesse attraverso sistemi informatici protetti. Peraltro, la norma prescinde dalla rivelazione a terzi delle informazioni abusivamente captate, essendo rilevante anche solo l'accesso effettuato in assenza di autorizzazioni (es. credenziali di autenticazione) ovvero in presenza di autorizzazioni per una funzione diversa da quella per

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		cui si esegue l'accesso. La configurabilità del reato, inoltre, prescinde dal danneggiamento o dalla distruzione del sistema o dei dati, che costituiscono, invece, circostanze aggravanti che danno luogo ad un aumento di pena. La pena è aumentata anche se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (qualifica rivestita da chi professionalmente o per le funzioni di fatto esercitate di trova ad intervenire in via non occasionale su dati e programmi – es. programmatore, sistemista, analista etc.). L'accesso abusivo può essere effettuato sia in modo "virtuale" (es. tramite un atto di hackeraggio) che in modo "fisico" o materiale, cioè ad esempio, mediante l'abusiva introduzione nei locali in cui si trova l'elaboratore.
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"</u> <i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</i> <i>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i> <i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</i> <i>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</i> <i>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."</i> L'art. 617 quater punisce chiunque impedisce, interrompe o intercetta in modo fraudolento comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. La norma punisce, inoltre, chiunque riveli al pubblico il contenuto di tali comunicazioni. Sono previste delle aggravanti che comportano un aumento di pena, tra cui l'abuso della qualità di operatore di sistema. L'intercettazione consiste nella presa di conoscenza, con o senza registrazione, delle comunicazioni indicate e deve essere fraudolenta, cioè avvenire in maniera occulta e artificiosa

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 617-quinquies c.p. - "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"</u> <i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater."</i> L'art. 617 <i>quinquies</i> punisce l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici, sanzionando, in tal modo, le attività preparatorie all'intercettazione o all'interruzione delle comunicazioni. Il reato, perciò, si consuma quando l'installazione dell'apparecchio è completata, a prescindere dal suo effettivo funzionamento.
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 635-bis c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"</u> <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alle persone o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."</i> L'art. 635 bis punisce chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili informazioni, dati, o programmi informatici altrui (con l'esclusione dei sistemi informatici, il cui danneggiamento è sanzionato più gravemente da una successiva fattispecie).

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 635-ter c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"</u> <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alle persone o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i> L'art. 635 ter sanziona chiunque commette un fatto diretto a danneggiare informazioni, dati, o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, anche nel caso in cui il danneggiamento in concreto non si verifichi. Rispetto alla norma precedente, dunque, la soglia della punibilità è arretrata a condotte meno offensive (non si richiede il danneggiamento ma il semplice compimento di atti diretti a danneggiare) in considerazione della natura pubblica o di pubblica utilità dei dati e programmi "attaccati". Qualora il danneggiamento si verifichi, tuttavia, la pena è aumentata.
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 635-quater c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"</u> <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alle persone o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i> L'art. 635 quater punisce il danneggiamento di sistemi informatici realizzato mediante l'introduzione o la trasmissione di dati o programmi ovvero mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (distruzione, danneggiamento, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di dati o programmi). Rispetto a tale articolo, l'art. 635 quater prevede pene più elevate, in quanto il danneggiamento non riguarda il mero dato o programma, ma l'intero sistema informatico.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 635-quinquies c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"</u> <i>"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i> L'art. 635 quinquies sanziona le medesime condotte dell'articolo precedente se dirette a danneggiare un sistema informatico dello Stato o comunque di pubblica utilità. In tal caso, tuttavia, il fatto è punito anche se il danneggiamento non si realizza, per il solo fatto di avere esposto a pericolo il sistema. Ciò in ragione dell'importanza attribuita al regolare funzionamento dei servizi pubblici e di pubblica utilità che si svolgano attraverso sistemi informatici. Se il danneggiamento si verifica, la pena è aumentata.
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 615-quater c.p. - "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"</u> <i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-quater."</i> L'art. 615 quater c.p. mira a sanzionare le condotte preparatorie e strumentali all'accesso abusivo, consistenti nella detenzione o diffusione, sotto svariate forme (acquisizione, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna) di codici di accesso (quali password, pin, etc.) mediante i quali è possibile superare i dispositivi di protezione di cui può essere dotato un sistema informativo. Anche in tal caso, la condotta è punita indipendentemente dal verificarsi dell'accesso, in quanto idonea a creare una situazione di pericolo per il bene protetto.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 635-quater.1 c.p. – “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”</u> <i>“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”</i> L'art. 635 quater.1 c.p. reprime, in via preventiva, una serie di condotte che non costituiscono ancora danneggiamento ma sono considerate intrinsecamente pericolose per l'integrità di dati, programmi e sistemi informatici. In particolare, costituisce reato l'acquisizione, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la consegna, la comunicazione o la messa a disposizione di programmi informatici (es. virus), dispositivi o apparecchiature qualora tali condotte siano effettuate allo scopo di danneggiare dati, programmi oppure sistemi informatici. Stante il carattere “preventivo” di tale disposizione, la condotta acquista rilievo anche nel caso in cui il danneggiamento non si sia mai verificato.
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. Sanzione interdittiva:	<u>Art. 491-bis c.p. - “Documenti informatici”</u> <i>“Se alcuna delle falsità previste al presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”</i> L'art. 419 bis c.p. estende le norme in materia di delitti di falsità in atti ai documenti informatici, da intendersi come ogni rappresentazione di dati, informazioni o concetti suscettibili di essere utilizzata in un sistema o con un programma informatico. Si tratta di una serie di reati posti a tutela della fede pubblica documentale, cioè della fiducia e sicurezza che le persone ripongono in determinati documenti, alla luce dell'efficacia probatoria riconosciuta dall'ordinamento (e, in particolare, ad atti pubblici, ma anche certificati ed autorizzazioni amministrative, cambiali, etc.).

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	In termini generali, il falso può ricadere sia sul contenuto "ideologico" dell'atto (es. un atto perfettamente integro e genuino ma non veritiero nel suo contenuto), oppure nella materialità dell'atto (es. un documento originariamente vero nel suo contenuto, ma successivamente contraffatto o alterato mediante cancellature o abrasioni). Anche con specifico riguardo ai documenti informatici, il falso può ricadere sulla veridicità del contenuto dell'atto (e in ciò non differisce dal falso "cartaceo"), oppure sulla genuinità esteriore dell'atto, e in ciò si rivela anche più insidioso del falso "ordinario". Infatti, un documento informatico contraffatto può apparire in tutto e per tutto simile a quello originale. La nozione di documento informatico si ricava dall'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 aprile 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), che lo definisce come una "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". L'art. 491bis c.p., inoltre, precisa che, per essere rilevante, il falso deve avere ad oggetto un documento informatico dotato di efficacia probatoria. In proposito, il documento informatico può ritenersi dotato di efficacia probatoria quando sia formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscono l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento (art. 20 Codice dell'Amministrazione Digitale).
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	<u>Art. 640-quinquies c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"</u> <i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."</i> Tale disposizione punisce la condotta del soggetto incaricato di prestare servizi di certificazione di firma elettronica che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato. La violazione è punita solamente se effettuata con il fine di procurare a sé o altri un profitto o di arrecare ad altri un danno. Si tratta, dunque, di un reato che può essere compiuto solo da soggetti in possesso della qualifica di certificatore, ma ad esso possono concorrere anche soggetti privi della qualifica, ad esempio, istigando o sollecitando il certificatore a commettere il reato.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	da tre mesi a due anni.	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (Art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019) Sanzione pecuniaria: - fino a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019 - "Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"</u> <i>"1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.</i> <i>[...]</i> <i>11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni."</i> L'art. 1, comma 11, del D.L. n. 105/2019 punisce le condotte di coloro che ostacolano la predisposizione e l'individuazione di reti, sistemi informativi e servizi informativi attinenti alla gestione di informazioni classificate o comunque relative ad amministrazioni pubbliche, enti o operatori da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato; nonché le attività di vigilanza o ispettive legate ai predetti procedimenti. L'autore del reato deve agire al fine di ostacolare o condizionare il regolare svolgimento delle suddette attività.

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Estorsione (Art. 629, comma 3, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a due anni.	<u>Art. 629, comma 3, c.p. - "Estorsione"</u> <i>"1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [...]"</i> <i>2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.</i> <i>3. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità"</i> L'art. 629, comma 3, c.p. punisce coloro che costringono taluno a fare o ad omettere qualche cosa, mediante le condotte di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero con la minaccia di compierle. L'autore del reato deve agire al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
------------------------------------	--	--

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)	<u>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere"</u> <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i> (VI comma vedi intra). <i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."</i> Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti. La pena è differenziata in considerazione del ruolo ricoperto all'interno dell'associazione (es. mero partecipe, promotore o organizzatore), al numero degli associati e alla tipologia dei c.d. reati-scopo, ovvero dei reati che l'associazione si propone di compiere. La configurabilità di un'associazione criminosa presuppone l'esistenza di un accordo di natura volontaria e permanente tra i soggetti che partecipano all'associazione. A tal fine, si richiede l'esistenza di una stabile, anche se minima o rudimentale, struttura organizzativa, senza necessità di una divisione per gradi o gerarchia di funzioni, che è solo eventuale. L'associazione deve essere, inoltre, adeguata alla realizzazione del programma criminoso perseguito degli associati, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibili per l'attuazione pratica del programma. Si ricorda che l'associazione per delinquere è sanzionata quale fatto di per sé idoneo a mettere in pericolo l'ordine pubblico, minacciato dalla semplice esistenza di un'organizzazione stabilmente orientata alla realizzazione di attività criminali. Tale reato, perciò, si configura anche a prescindere dalla effettiva realizzazione dei singoli reati-scopo, che dunque potranno anche restare allo stadio di semplice "programma criminoso". Al riguardo, si segnala che tra i reati-scopo può annoverarsi qualsiasi tipo di delitto, tra cui, con particolare riferimento alla criminalità d'impresa, si possono citare i reati tributari, la corruzione, il riciclaggio o i delitti ambientali.
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.)	<u>Art. 416, comma 6 c.p. - "Associazione per delinquere"</u>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."</i> Vedi supra art. 416 c.p., il presente comma considera sanzioni ad hoc nel caso in cui l'associazione per delinquere sia diretta a commettere reati in materia di sfruttamento e immigrazione clandestina.
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	<u>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniera"</u> <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i> <i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i> <i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i> <i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."</i> Il reato in questione sanziona la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da almeno tre persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. È opportuno evidenziare che la punibilità dell'ente in relazione al delitto in questione può derivare non solo dalla diretta partecipazione dei suoi esponenti (apicali o subordinati) all'associazione mafiosa, ma anche nell'ipotesi di c.d. "concorso esterno", che si configura a carico di chi, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce cionondimeno un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario in grado di favorire il rafforzamento o la conservazione dell'associazione.
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)	<u>Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso"</u> <i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<i>comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</i> <i>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</i> <i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</i> <i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."</i> La norma è riferita alle ipotesi tipiche di c.d. accordi Stato – mafia, dove una figura politica prende accordi con associazioni a delinquere di stampo mafioso per l'ottenimento di voti utili ad arrivare a ricoprire una posizione pubblica, in cambio della sua disponibilità a soddisfare le esigenze o a supportare gli interessi del sodalizio criminale.
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	<u>Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"</u> <i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i> <i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i> <i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i> <i>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</i> <i>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<i>l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</i> <i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</i> <i>I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."</i> Per sequestro deve intendersi l'illecita privazione della libertà personale di un soggetto (da intendersi come libertà di movimento o spostamento), tale privazione non deve necessariamente essere assoluta al punto che non è possibile l'auto liberazione del soggetto, essendo infatti sufficiente che la libertà personale venga limitata o comunque sia tale da non consentire un facile superamento degli ostacoli interposti. Tale fattispecie richiede che i soggetti attivi agiscano al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto come controprestazione per la liberazione della vittima, tale prestazione non deve necessariamente avere carattere economico ma corrisponde in qualsiasi forma di vantaggio; condotte di questo genere certamente rientrano nell'ambito delle attività di concorrenza sleale.
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	<u>Art. 74 DPR 309/1990 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"</u> <i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i> <i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i> <i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i> <i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.” È un'ipotesi speciale di associazione per delinquere, finalizzata appunto alla commissione di reati in materia di stupefacenti. Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti connessi alla produzione, al traffico, alla detenzione, alla commercializzazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero di precursori di droghe, ossia sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza le necessarie autorizzazioni o licenze. Al momento di emissione del presente documento la Società non ha alcun rapporto con prodotti o sostanze stupefacenti, per quanto riguarda gli aspetti di applicabilità del reato all'Ente si richiama quanto già spiegato sopra in materia associativa. Occorre in ultimo precisare che rientrano nella previsione di cui all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 anche tutti i delitti previsti dall'ordinamento e posti in essere avvalendosi delle condizioni di carattere mafioso (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà derivata dal vincolo) e/o al fine di agevolare una associazione a delinquere di tipo mafioso.
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - “Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”. “[...]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; [...].” La norma richiama i reati legati all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. Con armi da guerra si intendono le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità offensiva, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico. Sono invece armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Con riferimento alle armi da sparo escluse dall'art. 407, comma 2, n. 5, c.p.p., si intendono quelle denominate da bersaglio da sala, o ad emissione a gas o ad aria compressa, ovvero ad impulsi elettrici sotto una certa soglia di potenza e, in generale, le armi e gli strumenti per i quali il Banco nazionale di prova ha escluso l'attitudine a recare offesa alla persona.
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Delitti commessi mediante il metodo mafioso o per supportare associazioni di tipo mafioso	Rientrano nella previsione di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 anche tutti i delitti previsti dall'ordinamento e posti in essere avvalendosi delle condizioni di carattere mafioso (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà derivata dal vincolo) e/o al fine di agevolare una associazione a delinquere di tipo mafioso.

D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
[art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"</u> <i>"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</i> <i>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i> <i>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</i> <i>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</i> <i>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</i> <i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i> <i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."</i> La norma punisce condotte legate alla disponibilità di denaro contraffatto, le condotte interessate sono: - la contraffazione, definibile come nella fedele riproduzione di monete (denaro contante) senza averne alcuna autorizzazione, la giurisprudenza parla di un facere che conferisce parvenza di genuinità ad un oggetto che non è moneta avente corso legale; - l'alterazione, consistente nella modifica di denaro genuino al fine di attribuirgli un valore diverso da quello reale - l'introduzione e/o la detenzione (a qualsiasi titolo) nel territorio dello Stato di monete contraffatte o alterate in concerto con l'autore dell'alterazione o della contraffazione, quando non abbia già partecipato all'attività di contraffazione o di alterazione.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete"</u> <i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516."</i> Il concetto di alterazione indicato dal presente articolo è il medesimo riportato nell'articolo precedente, l'alterazione in questo caso deve comportare esclusivamente una diminuzione del valore stesso della moneta, la quale, di per sé, è genuina. Vengono altresì punite le condotte di messa in circolazione e detenzione sul territorio dello Stato del denaro in questo specifico modo alterato.
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.) Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	<u>Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"</u> <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà."</i> La norma considera l'ipotesi in cui un soggetto, al fine specifico di consentire la messa in circolazione di denaro contraffatto o alterato nel territorio dello Stato, lo introduce o lo detiene senza alcun accordo con l'autore dei reati di cui agli articoli 453 e 454 c.p.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	<u>Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"</u> <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."</i> La norma punisce condotte simili a quelle indicate dall'articolo 455, limitandosi però alla generica messa in circolazione di denaro falso, trattandosi della condotta che concretamente è maggiormente lesiva della fede pubblica. La norma richiede sempre la consapevolezza della falsità delle monete da parte dell'agente al momento della spendita, la buona fede è limitata alle modalità di ricezione del denaro alterato o contraffatto.
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.) Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	<u>Art. 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"</u> <i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."</i> Le condotte spiegate negli articoli precedenti si applicano anche quando hanno per oggetto valori di bollo (marche da bollo, francobolli, ecc.), in quanto svolgono la funzione di contrassegni di prestazioni perché attestano l'adempimento della stessa e lo svolgimento di un servizio da parte dello Stato.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"</u> <i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032."</i> Vedi intra art. 461 c.p.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"</u> <i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</i> <i>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."</i> Per carta filigrana deve intendersi la carta con cui sono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti da questo autorizzati. Sia l'art. 460 che l'art. 461 c.p. considerano condotte prodromiche alle attività di contraffazione e/o alterazione di monete o di valori di bollo, come tali prevedono fattispecie antecedenti al tentativo di contraffazione o alterazione e puniscono la mera disponibilità di prodotti o mezzi astrattamente idonei a favorire i reati di cui agli articoli precedenti.
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote	<u>Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"</u> <i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. (...)."</i> Vedi intra, art. 464, c. 2, c.p.
Art. 25-bis D.lgs.231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.) Sanzione pecuniaria:	<u>Art. 464, c. 2, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"</u> <i>(...)." Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- da 100 a 200 quote.	La norma punisce il mero uso di valori di bollo contraffatti, in assenza di concorso nelle condotte di contraffazione o alterazione, anche in questo caso è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente della falsità dei valori al momento dell'uso.
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali"</u> <i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</i> <i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i> La condotta punita è costituita dalla: - contraffazione (riproduzione abusiva del marchio, del modello o dell'invenzione in relazione a prodotti identici o affini non genuini in modo da confondere i consumatori sulla loro provenienza); - alterazione (riproduzione parziale del marchio, del brevetto o delle altre privative, ma sempre in modo da ingenerare confusione tra l'originale e l'imitazione); - o dall'uso dei contrassegni alterati o contraffatti da parte di chi non sia concorso nella falsificazione. La norma si applica a condizione che siano state osservate le norme – nazionali, comunitarie o internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, cosicché, ad esempio, sono esclusi dalla tutela i marchi non registrati. Tuttavia, secondo la giurisprudenza è sufficiente ai fini della disposizione in esame la presentazione della domanda di registrazione, senza che sia necessario attendere il termine del processo di registrazione.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"</u> <i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i> <i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i> Questa fattispecie di reato si configura in caso di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti o opere con marchi e segni distintivi contraffatti o alterati, nonché in caso di detenzione per la vendita o messa in circolazione di tali prodotti ed opere. In sostanza, tale norma è diretta a reprimere le condotte di immissione sul mercato di prodotti falsamente contrassegnati e si distingue, pertanto, dal reato di contraffazione precedentemente illustrato in quanto presuppone logicamente l'avvenuta alterazione o falsificazione del prodotto o dell'opera. Con riferimento alla specifica attività aziendale posta in essere dalla Società, il reato in questione potrebbe configurarsi attraverso l'acquisto di prodotti contraffatti da un fornitore estero, determinato dalla volontà di risparmiare rispetto ai maggiori costi del relativo prodotto "genuino".

E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<u>Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio"</u> <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."</i> Il reato si configura in caso di utilizzo di violenza sulle cose (es. danneggiamento, distruzione o deterioramento di beni) o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale o commerciale. Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi tali da trarre in inganno la vittima (es. condotte simulatorie o dissimulatorie, menzogne, raggiri). La condotta deve essere finalizzata ad impedire o comunque ostacolare l'altrui attività economica, mentre non è richiesto che l'impedimento o il turbamento sia effettivamente conseguito per l'integrazione del reato. Si consideri che tra le possibili modalità commissive del reato in questione, vi può essere anche, ad esempio, lo storno di dipendenti, il boicottaggio, la turbativa d'asta o la realizzazione di intese anticoncorrenziali se realizzate con modalità fraudolente allo scopo di ostacolare l'attività di un concorrente.
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<u>Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio"</u> <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</i> <i>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."</i> La norma, posta a tutela della lealtà e correttezza degli scambi commerciali, sanziona chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile del tutto diversa da quella pattuita o dichiarata o comunque difforme dalla stessa per origine, quantità, qualità, o provenienza. Si ha divergenza di origine quando il bene proviene da un luogo di

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		produzione diverso da quello dichiarato o pattuito. Si ha diversità di provenienza quando la cosa proviene da un produttore diverso da quello convenuto in ragione di determinate qualità. La diversità, infine può riguardare la quantità (peso, misura, o numero) o la qualità (in termini di utilizzabilità, caratteristiche, composizione o pregio) del prodotto.
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<u>Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"</u> <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."</i> La nozione di "non genuinità" non si identifica, d'altronde, con quella di pericolosità per la salute pubblica, né con quella di alterato status naturale del prodotto, atteso che non ogni trattamento degli elementi naturali ne compromette la genuinità, e, anzi, molti alimenti sono il risultato della manipolazione di materie prime con sostanze di diversa natura. "Non genuina" è, infatti, la sostanza alimentare che sia stata contraffatta o alterata, con artificio, nella sua essenza o negli elementi di cui sia composta, come avviene, ad es., nel caso del burro margarinato. Una sostanza alimentare non è, invece, pericolosa per la salute quando non risulta nociva, o per la sua stessa natura, o per mancanza di alterazione.
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<u>Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"</u> <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000."</i> Il reato sussiste in caso di vendita o messa in circolazione di opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore dell'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)	<u>Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"</u> <i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo"</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<i>di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i> La norma sanziona la condotta di chi, pur potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale (es. marchio, brevetto, modello o disegno industriale, etc.), fabbrica o utilizza industrialmente beni o prodotti usurpando tale titolo o in violazione dello stesso. Inoltre, il reato punisce anche l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la messa in circolazione dei beni o prodotti realizzati mediante usurpazione o violazione. Si tratta di una fattispecie residuale, applicabile a quelle condotte che, pur non integrando gli estremi della contraffazione e alterazione richiesti dai più gravi reati di cui agli artt. 473 e 473 c.p. descritti nel paragrafo precedente, sono comunque tali da violare i diritti di utilizzo esclusivo garantiti dai titoli di proprietà industriale.
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<u>Art. 517-quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"</u> <i>"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		Al fine di garantire alle indicazioni geografiche tipiche o alle denominazioni di origine la medesima tutela penale riconosciuta ai segni e marchi distintivi, la norma in esame punisce la contraffazione di tali prodotti agroalimentari. Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra la denominazione o l'indicazione geografica falsa e quella vera, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 513-bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"</u> <i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."</i> La norma sanziona il compimento di atti di concorrenza sleale attuati con violenza o minaccia. Il reato può, ad esempio, configurarsi in caso di intimidazioni o pressioni indebite esercitate nei confronti del dipendente di un concorrente per costringerlo a ritirare una proposta commerciale.
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 800 quote.	<u>Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali"</u> <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."</i> Il reato si configura nel caso in cui, attraverso la vendita o la distribuzione a qualunque titolo di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, venga cagionato un danno all'industria nazionale.

F. REATI SOCIETARI
[art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<u>Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali"</u> <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i> Vedi intra art. 2622 c.c.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<u>Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità"</u> <i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</i> <i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i> Vedi intra art. 2622 c.c.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali delle Società quotate (Art. 2622 c.c.)	<u>Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle Società quotate"</u> <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un"</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 600 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<i>mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i> <i>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i> <i>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</i> <i>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i> <i>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</i> <i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i> Oggetto materiale del reato sono principalmente il progetto di bilancio e le relazioni, benché la condotta illecita possa riguardare anche altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico (quali i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 ter, 2504 <i>novies</i> c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero, in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 bis c.c), restando fuori dall'ambito del reato le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario. L'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili (come, ad esempio, nel caso di iscrizione in bilancio di prestazioni mai effettuate o effettuate ad un valore inferiore a quello reale), ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni: si pensi, ad esempio, alla valutazione in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della Società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli, e tale comunque da ingannare soci o creditori. Così, in particolare, il reato potrà essere commesso nell'interesse della Società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale. Si citano, ancora, a titolo esemplificativo, la triangolazione chiusa (ravvisabile nel caso in cui una società trasferisca valori ad un'altra che a sua volta li trasmetta ad una terza) e le costruzioni societarie (una società costituisce o acquista la partecipazione totalitaria di un'altra e quest'ultima compie la stessa operazione con una terza fino ad arrivare ad una società che solitamente ha sede in un paradiso fiscale). Molteplici poi sono gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all'altra: sovrappartizioni o false fatturazioni (ad esempio per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi), finanziamenti attivi, uso strumentale di prodotti derivati, stipulazione di contratti futures su titoli, indici, stipulazione di opzioni su azioni o valute, ecc. I reati possono essere commessi anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati da una società per conto di terzi. I reati di false comunicazioni sociali si distinguono tra false comunicazioni sociali in società "non" quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate o ad esse equiparate (art. 2622 c.c.) ed entrambi si concretizzano in una esposizione falsa o reticente di fatti materiali relativi alla società, volta a determinare una rappresentazione societaria distorta. La condotta illecita è stata modificata rispetto al passato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio" e, più precisamente, consiste: I) nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; II) nell'omettere (consapevolmente) i fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene. In entrambi i casi, la condotta deve essere realizzata in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Il fine permane quello delineato dalla formulazione precedente e cioè quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. In relazione alle sole false comunicazioni sociali in società non quotate, è prevista un'ipotesi attenuata per fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) e di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)	<u>Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo"</u>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote per il comma 2; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<i>“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</i> <i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</i> <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”</i> Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione. Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono: - sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali; - sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari; - sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt. 2409 da bis a septies c.c. Il reato – che punisce gli illeciti ostativi alle attività di controllo attribuite ai soci, agli organi sociali deputati e alle società di revisione – sussiste non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici siano impediti le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate. Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote;	Art. 2626 c.c. - “Indebita restituzione dei conferimenti” <i>“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Per quanto riguarda l'attività connessa alla restituzione dei conferimenti, questa può assumere connotazioni illecite quando venga effettuata al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (art. 2306 c.c.) o di riduzione del capitale esuberante (art. 2445 c.c.). La condotta può realizzarsi sia in forma palese, cioè facendo risultare dalla delibera che le somme vengono indebitamente destinate ad una restituzione al di fuori dei casi previsti dalla legge, sia in forma simulata, ad esempio, ponendo in essere operazioni commerciali fittizie con un socio che comportino il trasferimento a quest'ultimo di somme prelevate dal capitale sociale. In questo caso, il versamento delle somme al socio avviene formalmente sulla base del negozio fittizio (ad esempio, un simulato acquisto di beni dal socio), ma nella sostanza si tratta di un'indebita restituzione di conferimenti. Vengono in considerazione tutte le condotte poste in essere dagli amministratori o dalle funzioni chiamate a prestare supporto ad essi relative alla restituzione dei conferimenti ai soci o alla liberazione dell'obbligo di eseguirli.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 260 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<u>Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"</u> <i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</i> <i>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."</i> Il reato sussiste o qualora vengano ripartiti utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quanto vengano ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Per quanto riguarda gli utili, il termine deve essere inteso nella sua accezione più ampia, comprensivo di qualsiasi incremento del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale, anche se indipendente (diversamente dall'utile di esercizio) dallo svolgimento dell'attività economica. Deve poi trattarsi di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti (e dunque fittizi), ovvero non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale, quali ad esempio, quelle imposte alla società dagli artt. 2423 comma 4, 2426, n. 4, 2428 c.c. È punita anche la distribuzione di riserve, ancorché non costituite con utili indisponibili.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		Al riguardo, si segnala che la causa di estinzione del reato rappresentata dalla restituzione degli utili o ricostituzione delle riserve entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue solo la responsabilità della persona fisica autrice del reato, ma non anche quella della società.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<u>Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"</u> <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i> <i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i> <i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i> Nella fattispecie in esame le condotte di illecito acquisto o sottoscrizione di azioni della società o della società controllante da parte degli amministratori vengono sanzionate soltanto qualora cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. Si precisa che la causa di estinzione del reato rappresentata dalla ricostituzione del capitale sociale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue solo la responsabilità della persona fisica autrice del reato, ma non anche quella della società.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<u>Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori"</u> <i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i> La norma punisce gli amministratori che effettuano operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale. Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<u>Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"</u> <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma³, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."</i> La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società ove lo stesso operi e che, comunque, deve essere quotata. In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare agli altri membri del consiglio e ai sindaci ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)	<u>Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale"</u> <i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del"</i>

³ Art. 2391 (Interessi degli amministratori): "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<i>capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."</i> Con riferimento alle attività relative all'attribuzione di azioni, si può configurare un reato quando queste siano emesse per un valore nominale minore rispetto a quello dichiarato in quanto il capitale verrebbe gonfiato in misura corrispondente alla differenza tra valore di attribuzione e valore nominale. Per quanto riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni, questa è sanzionata in quanto crea l'illusoria moltiplicazione della ricchezza sociale e il reato sussiste anche quando le operazioni non siano contestuali, essendo sufficiente che esse costituiscano oggetto di un accordo unico. Anche la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti e dei beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione (che si ha quando siano violati i criteri di ragionevolezza e di correlazione tra il risultato della stima ed i parametri di valutazione seguiti ed esposti, criteri già parzialmente esplicitati dal legislatore all'art. 2343 c.c.) è sanzionata in quanto crea un illusorio aumento di ricchezza.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<u>Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"</u> <i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i> Il reato si configura ogniqualvolta il liquidatore proceda alla ripartizione dei beni sociali prima della soddisfazione di tutti i creditori sociali o senza procedere all'accantonamento delle risorse destinate a tal fine e ciò cagioni un danno ai creditori della società (ossia quando la consistenza dell'attivo non sia tale da consentire il soddisfacimento delle ragioni dei predetti creditori).
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Corruzione tra privati (Art. 2635, c. 3, c.c.) Sanzione pecuniaria:	<u>Art. 2635, c. 3, c.c. - "Corruzione tra privati"</u> <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- da 400 a 600 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</i> <i>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</i> <i>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</i> <i>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i> <i>Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."</i> La fattispecie della corruzione tra privati è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (L. 190/2012) recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, che è intervenuta sul punto riformulando il reato di cui all'art. 2635 c.c. (precedentemente intitolato "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità"). Con il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla fattispecie della corruzione tra privati ed ha, inoltre, introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c. In particolare, la normativa in commento ha modificato la condotta tipica del reato di corruzione tra privati, così, prevedendo la punibilità della condotta consistente nel sollecitare ovvero ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La nuova fattispecie ha, pertanto, ampliato la punibilità del reato in oggetto. Inoltre, il D.Lgs. n. 38/2017 ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati che prevede la punibilità dei medesimi soggetti previsti all'art. 2635 c.c. nel caso in cui l'elemento oggettivo del reato si articoli nelle seguenti maniere:

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		I) offrire o promettere denaro o altra utilità, non dovuti, ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; II) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere ovvero per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sempreché la sollecitazione non sia accettata. La pena prevista per il reato di istigazione alla corruzione viene comminata partendo dalla pena base prevista per il reato di corruzione tra privati, ridotta di un terzo. Il D.Lgs. n. 38/2017 ha, infine, modificato l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, allineando i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva a quelli degli altri reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e operando un inasprimento delle sanzioni a carico delle persone giuridiche. È importante sottolineare, in proposito, che la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 esiste unicamente a carico della società cui appartengono i soggetti "corrottori", e non, invece, a carico della società cui appartengono i "corrotti". Del resto, non potrebbe essere diversamente, dal momento che è proprio la società "corrottrice" a ricevere un interesse o vantaggio dal fatto di reato, mentre la società "corrotta" subisce, all'evidenza, unicamente un pregiudizio da tale comportamento, come previsto dalla norma stessa, che richiede l'integrazione di un "documento" per la società quale conseguenza dall'azione o omissione illecita. Si segnala che, ai fini del reato ex art. 2635 c.c., è sufficiente anche solo la promessa (e non necessariamente la dazione) della "tangente", che può essere costituita non solamente da denaro, ma anche da qualunque altra utilità (es. autovettura, appartamenti e benefits vari, omaggi di ingente valore, utilità sessuali, etc.). In ultimo, gli artt. 2635 e 2635 bis c.c. sono stati ulteriormente modificati dalla L. n. 3/2019, la quale ha eliminato in entrambe le norme la previsione della punibilità dei reati a querele, che quindi ora sono perseguibili d'ufficio.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote;	<u>Art. 2635-bis c.c. - "Istigazione alla corruzione tra privati"</u> <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."</i> Vedi supra art. 2635 c.c.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<u>Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea"</u> <i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i> Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione. La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come, ad esempio, la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Sanzione pecuniaria:	<u>Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio"</u> <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- da 400 a 1000 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<i>ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i> La fattispecie in esame è stata profondamente modificata dalla L. 262/2005, che ha escluso l'applicazione della presente norma alle società con titoli quotati in borsa. I soggetti attivi del reato non sono soltanto gli amministratori di società, ma chiunque. La diffusione di notizie false e l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di influenzare il pubblico, vengono sanzionati non soltanto quando si riflettono in un aumento o in una diminuzione del valore delle azioni della società i cui amministratori pongono in essere la condotta criminosa o di altri titoli alla stessa appartenenti ma, più in generale, quando sono idonei a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<u>Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"</u> <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i> <i>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</i> <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</i> <i>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		La condotta si articola in due modalità (false comunicazioni ed ostacolo all'autorità di vigilanza) aventi comunque la finalità di ostacolare le funzioni delle predette autorità da identificarsi non soltanto nella Consob e nella Banca d'Italia, ma in qualsiasi altra autorità cui competano poteri di vigilanza (ad esempio, Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Garante per la protezione dei dati personali ecc.). Nel primo caso, la condotta consiste nell'esposizione in comunicazioni indirizzate all'autorità di vigilanza e previste specificatamente dalla legge di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o nell'occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati. Nella seconda ipotesi è invece sanzionata qualsiasi condotta, attiva o omissiva, che in qualsiasi forma, anche mediante l'omessa comunicazione dovuta all'autorità, ostacoli le funzioni di vigilanza.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023) Sanzione pecuniaria: Da 150 a 300 quote.	<u>Art. 54 D.Lgs. 19/2023 – “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”</u> <i>“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”</i>

G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
[art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 per i commi 1 e 2; - da 400 a 1000 quote per il comma 3. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 270 c.p. – “Associazioni sovversive”</u> <i>“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i> <i>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</i> <i>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.”</i> La norma punisce ogni tipo di condotta diretta alla predisposizione di associazioni, da intendersi come enti dotati di una struttura organizzata anche elementare, idonee e dirette a porre in essere condotte di tipo violento e sovversivo degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento dello Stato. Nel concetto di sovversione violenta rientrano tutti quei comportamenti violenti e diretti a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute ed a colpire i fondamentali ordinamenti sociali dello Stato. Si distingue dal terrorismo a fronte della genericità della violenza esercitata, che non è specificatamente indirizzata ad intimidire indiscriminatamente la popolazione, ad esercitare costrizione sui pubblici poteri o a distruggere gli assetti istituzionali del Paese.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)	<u>Art. 270-bis c.p. - “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”</u>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<i>“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i> <i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i> <i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”</i> La fattispecie presuppone l'esistenza di un'“associazione”, ovvero di un'organizzazione di uomini e di mezzi conseguente alla creazione di un vincolo stabile tra più soggetti per il perseguimento di uno scopo comune, dal momento che il legislatore non ha posto un limite al numero minimo di associati (come, invece, nel caso dell'associazione per delinquere), il reato può considerarsi integrato anche in presenza di un'organizzazione costituita da due elementi.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Assistenza agli associati (Art. 270-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 270-<i>ter</i> c.p. - "Assistenza agli associati"</u> <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."</i> Si tratta di una norma diretta a sanzionare le condotte di fiancheggiamento delle associazioni sovversive, eversive e terroristiche. sul piano soggettivo, è richiesta la generica consapevolezza di fornire assistenza ad un membro di tali associazioni, mentre non è necessario che l'autore del reato voglia la realizzazione delle finalità terroristiche o eversive che queste si prefiggono, purché egli ne sia consapevole.
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva:	<u>Art. 270-<i>quater</i> c.p. - "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale"</u> <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-<i>quater</i>.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 per il comma 1. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	<u>Art. 270-<i>quater</i>.1 c.p. - "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo"</u> <i>"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-<i>quater</i>, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-<i>quinqües</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 per il comma 1; - da 400 a 1000 quote per il comma 2. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	Art. 270-<i>quinqües</i> c.p. - "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.</i> <i>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-<i>quinquies</i>.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 270 <i>quinquies</i>.1 c.p. – “Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo”</u> <i>“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-<i>quater</i>.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i> è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</i> <i>Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-<i>quinquies</i>.2 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	<u>Art. 270 <i>quinquies</i>.2 c.p. – “Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro”</u> <i>“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270- <i>sexies</i> c.p.)	<u>Art. 270-<i>sexies</i> c.p. - "Condotte con finalità di terrorismo"</u> <i>"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia."</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)	<u>Art. 280 c.p. - "Attentato per finalità terroristiche o di eversione"</u>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<i>“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</i> <i>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</i> <i>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</i> <i>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</i> <i>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	<u>Art. 280-<i>bis</i> c.p. - “Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”</u> <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</i> <i>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</i> <i>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</i> <i>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Atto di terrorismo nucleare (Art. 280-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	<u>Art. 280 ter c.p. – “Atti di terrorismo nucleare”</u> <i>“È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:</i> 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. <i>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:</i> 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.”

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 289-bis c.p. - "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione"</u> <i>"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."</i>
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.)	<u>Art. 289 ter c.p. - "Sequestro di persona a scopo di coazione"</u>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<i>“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i> <i>Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.</i> <i>Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.”</i>
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	<u>Art. 302 c.p. - “Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo”</u> <i>“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</i> <i>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo <i>"Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 quote per il comma 2; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 305 c.p. – “Cospirazione politica mediante associazione”</u> <i>“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</i> <i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</i> <i>I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i> <i>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.”</i>
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)	<u>Art. 306 c.p. – “Banda armata: formazione e partecipazione”</u>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<i>“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.</i> <i>Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.</i> <i>I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.”</i>
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 304 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	<u>Art. 307 c.p. – “Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata”</u> <i>“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti è punito con la reclusione fino a due anni.</i> <i>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.</i> <i>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</i> <i>Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Art. 1 L. n. 342/1976) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 1 L. n. 342/1976 – “Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo” <i>“Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.</i> <i>La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.</i> <i>La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.</i> <i>Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2 L. n. 342/1976) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 2 L. n. 342/1976 – “Danneggiamento delle installazioni a terra”</u> “Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.”
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Sanzioni (Art. 3 L. n. 422/1989)	<u>Sanzioni (art. 3 L. n. 422/1989)</u> 1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. 6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)	Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di <u>contrasto al fenomeno del terrorismo</u>: Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999 <i>"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i> <i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i> <i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		2. <omissis> 3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo. 4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 5. Commette altresì reato chiunque: a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo". Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc)."

H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
[art. 25-*quater*.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-<i>quater</i>.1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 583-<i>bis</i> c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"</u> <i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i> <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i> <i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i> <i>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</i> <i>1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</i> <i>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."</i>

I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
[art. 25-*quiquies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-<i>quiquies</i> D. Lgs. 231/2001	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"</u> <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."</i> Il reato si configura quando taluno esercita su di una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, oppure riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione hanno luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona vittima del reato.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Prostituzione minorile (Art. 600-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva (per il comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<u>Art. 600-<i>bis</i> c.p. - "Prostituzione minorile"</u> <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i> <i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i> <i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Pornografia minorile (Art. 600-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; - da 200 a 700 per i commi 3 e 4. Sanzione interdittiva (primo e secondo comma): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 600-<i>ter</i> c.p. - "Pornografia minorile"</u> <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</i> <i>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</i> <i>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto."</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</i> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</i> <i>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</i> <i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."</i>
Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.	<u>Art. 600-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione o accesso a materiale pornografico"</u> <i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-<i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.</i> <i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</i> <i>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<i>realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000."</i>
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma); - da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater). Sanzione interdittiva (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	<u>Articolo 600-quater.1 c.p. - "Pornografia virtuale"</u> <i>"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-<i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 600-<i>quinquies</i> c.p. - "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" "Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Tratta di persone (Art. 601 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<u>Art. 601 c.p. - "Tratta di persone"</u> <i>"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</i> <i>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</i> <i>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."</i> Il delitto in questione sanziona alcune condotte di agevolazione del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù previsto dal precedente art. 600 c.p. e, in particolare: i) la "tratta" (cioè la cattura, l'acquisto o la cessione nonché ogni altro atto di commercio o trasporto) di persona che si trova in condizione di schiavitù o servitù; e ii) la condotta di chi, al fine di ridurre o mantenere una persona in servitù, la induce con l'inganno o la costringe tramite violenza, minaccia, abuso d'autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità o, infine, mediante promessa o dazione di una somma di denaro o di altri vantaggi a chi esercita la propria autorità su tale persona (ad es. i genitori nel caso di minore) a fare ingresso, soggiornare, uscire o trasferirsi nel territorio dello Stato. La condotta è dunque alternativamente integrata dall'induzione in inganno della vittima o dal suo costringimento secondo una delle condotte (violenza, minaccia etc.) sopra previste.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<u>Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi"</u> <i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."</i> Il reato di acquisto e alienazione di schiavi è una fattispecie residuale che si applica solo qualora non siano integrate le fattispecie di reato sopra descritte. Il reato è integrato alternativamente dalle condotte di vendita, acquisto o cessione (ad esempio in prestito) di persona già ridotta in servitù o schiavitù.
Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	<u>Art. 603-bis c.p. - "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"</u> <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i> 1) <i>recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i> 2) <i>utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i> <i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."
Art. 25-<i>quiquies</i> D.Lgs. 231/2001	Adescamento di minorenni (Art. 609-<i>undecies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<u>Art. 609-<i>undecies</i> c.p.- "Adescamento di minorenni"</u> <i>"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-<i>quiquies</i>, 609-bis, 609-quater, 609-<i>quiquies</i> e 609-<i>octies</i>, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</i> <i>La pena è aumentata:</i> 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore".

J. ABUSI DI MERCATO

[art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; art. 187-quinquies TUF]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	<u>Art. 184 TUF - "Abuso di informazioni privilegiate"</u> <i>"1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i> <i>acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</i> <i>raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a".</i> <i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</i> <i>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</i> <i>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i> <i>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni, o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, della partecipazione al capitale della Società ovvero dell'esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: – acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; – comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; – raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nei precedenti punti.
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	<u>Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato"</u> <i>"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro a cinque milioni.</i> <i>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i> Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Va sottolineato che, trattandosi di Illeciti Amministrativi, le sanzioni previste dal TUF si applicano anche quando le condotte suddette siano poste in essere a titolo di mera colpa, vale a dire per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In queste ipotesi, il "rischio accettabile" da parte della Società è rappresentato da un sistema di prevenzione tale da poter essere aggirato anche soltanto a titolo di colpa. Il potere di comminare queste sanzioni amministrative è affidato alla CONSOB dall'art. 187-septies TUF. La CONSOB lo esercita all'esito di un

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		procedimento ispirato ai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione, nonché della distinzione fra le funzioni istruttorie e quelle decisorie, entrambe interne all'autorità di vigilanza.
Art. 187-quinquies TUF	Responsabilità dell'ente (Art. 187-quinquies TUF) -	<u>Art. 187-quinquies D.Lgs. n. 58/1998 – “Responsabilità dell'ente”</u> <i>“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:</i> <i>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</i> <i>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</i> <i>2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</i> <i>3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.</i> <i>4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”</i>

K. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, c. 2, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo"</u> <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."</i> Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo. Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta (l'azione o omissione del soggetto autore del reato, es. la mancata effettuazione della manutenzione periodica necessaria a garantire il buon funzionamento di un macchinario), un evento (es. la morte di un lavoratore addetto all'utilizzo del macchinario) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro, tale per cui l'evento possa considerarsi quale una conseguenza della condotta realizzata (nell'esempio, la morte del lavoratore deve essere la conseguenza di un malfunzionamento della macchina dovuto al difetto di manutenzione, e non – ad esempio – di un malore dovuto a cause naturali occasionalmente manifestatosi nei pressi del macchinario). Sul piano dell'elemento soggettivo, in termini estremamente generali si può affermare che l'omicidio è "colposo" quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva ma l'uno e l'altro si verificano per negligenza, imperizia o inosservanza di regole cautelari da parte dell'agente e costituiscono una conseguenza prevedibile ed evitabile della sua condotta.
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.) Sanzione pecuniaria:	<u>Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose"</u> <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- da 100 a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	<i>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i> L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La lesione personale è <u>grave</u>: - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è <u>gravissima</u> se dal fatto deriva: - una malattia certamente o probabilmente insanabile; - la perdita di un senso; - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

L. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
[art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Ricettazione (Art. 648 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 648 - "Ricettazione"</u> <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."</i> In via generale, la ricettazione si configura qualora, dopo che si è verificato un delitto, persone diverse da quelle che lo hanno commesso o che sono comunque concorse a commetterlo acquisiscono la disponibilità delle cose proveniente dal delitto stesso, rendendone in tal modo più difficile il recupero e consolidando il pregiudizio economico patito dalla vittima del reato in precedenza commesso. Presupposto logico-giuridico del reato, dunque, è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto, al quale il ricettatore non abbia partecipato. La condotta consiste nell'acquistare (a titolo oneroso o gratuito, es. vendita, donazione, etc.), ricevere (cioè entrare comunque in possesso) o occultare (nascondere) denaro o cose provenienti dal delitto presupposto. Il reato sussiste anche nel caso in cui la condotta si limiti all'intromissione o intermediazione nell'altrui acquisto, ricezione o occultamento. Il denaro o le cose si considerano provenienti da delitto

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		quando costituiscono il frutto o il risultato del delitto presupposto, nonché, secondo alcuni, quando servirono o furono destinate a commettere il delitto. Sul piano soggettivo, la ricettazione richiede la consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa del denaro o della cosa, accompagnata dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Tra le modalità di commissione di tale delitto che potrebbero rilevare ai sensi del D.Lgs. 231/2001 vi è, ad esempio, l'acquisto da parte della società e a condizioni particolarmente vantaggiose di merce o materiali provenienti da delitto (ad esempio in quanto rubati o contraffatti).
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 648-bis - "Riciclaggio"</u> <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i> Scopo della norma è quello di impedire che, dopo il verificarsi di un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso possano aiutare gli autori del reato ad assicurarsi il profitto o, comunque, ostacolare l'attività di ricerca degli autori del delitto attraverso il "lavaggio" dei beni da esso provenienti. Il riciclaggio, infatti, analogamente alla ricettazione, presuppone la commissione di un delitto non colposo al quale chi ricicla non deve aver preso parte. Diversamente dalla ricettazione, tuttavia, il riciclaggio è caratterizzato dalla particolare idoneità delle condotte ad occultare ed ostacolare la provenienza del bene dal delitto presupposto (così, ad esempio, chi acquista un'auto rubata commette ricettazione qualora si limiti ad essere a conoscenza della provenienza delittuosa del bene: commette, invece riciclaggio qualora compia un'attività diretta a dissimulare tale provenienze - es. alterazione numero di telaio, sostituzione targa, etc.).

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		La condotta può consistere nel sostituire o trasferire il denaro, i beni o l'utilità (es. esportare all'estero o convertire la valuta del denaro) oppure nel compiere operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, bene o utilità. Tale condotta comprende tutte le attività idonee a realizzare il "lavaggio" del bene o del denaro allo scopo di far perdere le tracce della rispettiva origine (es. ripetuti passaggi su conti correnti intestati a intermediari o fiduciarie, transazioni fittizie, etc.). Sul piano soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà da parte dell'autore del reato di compiere le attività di "ripulitura", il che presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene o denaro. Il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato, ad esempio, dall'effettuazione di transazioni fittizie (es. acquisto di un servizio o di una consulenza in realtà inesistente), realizzate nell'ambito di rapporti infragruppo o con controparti commerciali "di facciata" (es. imprese "cuscinetto" costituite <i>ad hoc</i> e successivamente chiuse, società fiduciarie, etc.) allo scopo di reintrodurre nel circuito legale denaro derivante da un delitto (ad esempio da un delitto in materia tributaria come avviene in relazione alla c.d. frode carosello legata al fenomeno dell'evasione dell'IVA intracomunitaria).
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	<u>Art. 648-ter c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"</u> <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i> Si tratta di una fattispecie residuale che sanziona il semplice reimpiego in attività economiche o finanziarie di beni o utilità provenienti da delitto. Rispetto al riciclaggio, dunque, difetta dell'elemento della "ripulitura" del provento delittuoso ed è diretta a sanzionare quelle attività di investimento apparentemente legali che in realtà contribuiscono al rafforzamento delle attività criminose, in quanto "attingono" ai proventi delle stesse reimmettendoli nel circuito legale.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 648-ter.1 c.p. - "Autoriciclaggio"</u> <i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da stacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.</i> <i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i> <i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i> Scopo della norma è quello di impedire che, dopo il verificarsi di un delitto, lo stesso autore del reato si assicuri il profitto attraverso il "lavaggio" dei beni da esso provenienti. Tale norma, analogamente alla ricettazione ed al riciclaggio, presuppone la commissione di un delitto non colposo ma a differenza di questi, il soggetto attivo è lo stesso autore del delitto presupposto, nonché i suoi concorrenti. Si tratta, pertanto, di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto. Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto: le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Ai sensi del 4° co. della norma, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. L'oggetto materiale del reato, come già anticipato, è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
[art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da 3 mesi a 2 anni.	<u>Art. 493-ter c.p. – “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”</u> <i>“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i> <i>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”</i> La norma è stata adottata dal Legislatore al fine di dare attuazione alla Direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Scopo della norma è quello di tutelare, oltre al patrimonio del titolare dello strumento di pagamento diverso dal contante (ad esempio, delle carte di credito), anche l'interesse pubblico della corretta, sicura e regolare circolazione del credito. Pertanto, la norma mira a presidiare la regolarità e la certezza dei

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		pagamenti effettuati attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente diffusi nel nostro sistema economico. A titolo esemplificativo, la condotta punita dalla norma potrebbe essere quella di chi, al fine di trarne profitto, utilizza o falsifica carte di credito di cui non è titolare. Il reato è commesso anche quando un soggetto utilizza la carta di credito con il consenso del titolare. Inoltre, si precisa che il reato è commesso indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno e, dunque, anche in caso di introduzione della carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN.
Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, sino a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	<u>Art. 493-<i>quater</i> c.p. – “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”</u> <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”</i> Come per l'art. 493-ter “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, la norma è stata adottata dal Legislatore al fine di dare attuazione alla Direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Lo scopo della norma è quello di prevenire la commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti. Infatti, le condotte punite sono quelle di chi produce o diffonde a vario

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	da 3 mesi a 2 anni.	titolo ("importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri") hardware o software costruiti o adattati principalmente per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. A titolo esemplificativo, può aversi la commissione del presente reato nel caso in cui venga installato nei dispositivi forniti al cliente un programma informatico in grado di "deviare" sulle coordinate bancarie della Società o di un altro soggetto gli incassi derivanti dai pagamenti effettuati con carte di credito presso gli sportelli automatici di pagamento.
Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001	Frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (Art. 640-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, sino a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da 3 mesi a 2 anni.	<u>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)"</u> <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."</i> Per una completa descrizione del reato di Frode informatica si rinvia al paragrafo "Frode informatica". Ai sensi dell'art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001, la Frode informatica assume rilevanza esclusivamente nel caso in cui la condotta realizzi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti Art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs. 231/2001 Sanzione pecuniaria: - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, sino a 500 quote; - se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da 3 mesi a 2 anni.	<u>Art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs. 231/2001 – “Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”</u> <i>“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</i> <i>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</i> <i>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.”</i> Lo scopo della disposizione è quello di prevedere una norma di chiusura, estendendo ad una serie vasta e non individuata di reati le fattispecie che possono essere presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Infatti, ai sensi dell'art. 25 octies.1, comma 2, costituiscono un reato presupposto ogni delitto previsto dal codice penale “contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio”, ove il fatto abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, a patto che il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.
Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001	Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote.	<u>Art. 512-bis c.p. – “Trasferimento fraudolento di valori”</u> <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da 3 mesi a 2 anni.	<i>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni."</i>

N. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
[art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 171 L. 633/1941 – “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”</u> [Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] <i>“1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i> <i>(...);</i> <i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i> <i>(...).</i> <i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”</i> La fattispecie sanziona la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (ad es. mediante programmi di file sharing). Il reato è aggravato se è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/1941)	<u>Art. 171-bis L. 633/1941 – “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”</u> <i>“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<i>soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".</i> <i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i> La fattispecie è posta a tutela di opere di carattere informatico e, in particolare, di software e banche dati. Il reato è integrato dall'abusiva duplicazione di programmi per elaboratore e dall'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) oppure di dispositivi o altri mezzi aventi l'unica finalità di consentire o facilitare la rimozione o l'elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Le condotte devono essere realizzate allo scopo di trarne profitto. La norma sanziona, inoltre, chi, sempre al fine di trarne un profitto, riproduce su supporti non contrassegnati dalla SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di legge in materia, oppure esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati o la distribuisce, vende o concede in locazione.
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/1941) Sanzione pecuniaria:	<u>Art. 171-ter L. 633/1941 – "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"</u> <i>"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- da 100 a 500 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i> <i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i> <i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i> <i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i> <i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i> <i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i> <i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		<i>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i> <i>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."</i> La norma sanziona una serie di condotte (abusiva duplicazione riproduzione, trasmissione, diffusione, importazione, distribuzione, vendita o noleggio di riproduzioni abusive, etc.) aventi ad oggetto opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, nonché di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o multimediali. Il reato si configura, inoltre, in caso di condotte (es. trasmissione, diffusione, vendita, etc.) aventi ad oggetto di dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso a servizi criptati ad accesso condizionato (es. pay tv) senza il pagamento del canone dovuto o che sono finalizzati a facilitare l'elusione di misure tecnologiche di protezione delle opere. Le condotte previste dall'art. 171 ter devono essere poste in essere per fini di lucro affinché il reato possa ritenersi configurato. Viene, inoltre, sanzionata la comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche. In tal caso, il fine di lucro giustifica una sanzione più grave di quella prevista per la medesima condotta dall'art. 171, comma 1, lett. a) bis.
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-septies L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	<u>Art. 171-septies L. 633/1941 – "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"</u> <i>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i> <i>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i> <i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."</i> Il reato in questione è posto a tutela della funzione di controllo esercitata dalla SIAE e sanziona l'omissione degli obblighi di comunicazione posti a carico di produttori e importatori dei supporti non

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	soggetti a contrassegno, oltre che chiunque dichiari falsamente di aver assolto gli obblighi previsti dalla normativa in materia di diritti d'autore.
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-octies L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 171-octies L. 633/1941 – “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”</u> <i>“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i> <i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”</i> La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
[art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-<i>decies</i> D.Lgs. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<u>Art. 377-<i>bis</i> c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"</u> <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."</i> Il reato si configura quando con violenza o minaccia taluno induca un altro soggetto chiamato davanti all'autorità giudiziaria in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. Oltre che con violenza e minaccia, la condotta può essere alternativamente essere posta in essere con offerta o promessa di denaro o altra utilità. La fattispecie incriminatrice persegue la finalità di tutelare la spontaneità del comportamento processuale della persona informata sui fatti, che potrebbe astenersi dal rendere dichiarazioni, ovvero la genuinità di tali dichiarazioni, una volta che la persona informata abbia deciso di renderle, non avvalendosi della facoltà di non rispondere. Più precisamente, l'art. 377-<i>bis</i> c.p. intende contrastare, specie nei procedimenti di criminalità organizzata, le possibili forme di strumentalizzazione della facoltà di tacere concessa agli imputati (o indagati) e agli imputati nei reati connessi o collegati. Si segnala che il reato in questione ha assunto autonoma rilevanza ai fini della responsabilità ex Decreto – anche a prescindere dalla sua commissione in un contesto transnazionale – a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

P. REATI AMBIENTALI

[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.	<u>Art. 452-bis c.p. - "Inquinamento ambientale"</u> <i>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</i> <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi"</i> Il reato di inquinamento ambientale sanziona chiunque cagioni, anche a titolo di mera colpa (art. 452 quinquies c.p.) una compromissione o un deterioramento i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La condotta deve essere realizzata "abusivamente", cioè sostanzialmente con violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative poste a tutela dell'ambiente. La compromissione o il deterioramento dell'ambiente devono essere "significativi e misurabili", secondo un'espressione che dovrà essere chiarita dalla giurisprudenza e dalla prassi, ma che secondo i primi commentatori non potrà risolversi nel mero superamento dei valori soglia indicati dal legislatore, in quanto già oggetto di autonoma sanzione ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Si tratta di una fattispecie che si configura come reato di evento e di danno, che può essere commesso da chiunque. Tuttavia, se si considera la tipologia di condotta ed il genere di evento richiesti dalla norma penale, appare verosimile che il reato possa essere commesso, in particolar modo, da soggetti titolari di rilevanti poteri gestionali e di una certa posizione di garanzia i cui compiti sono quelli di adempiere agli obblighi normativi imposti dalla legge, soprattutto dal punto di vista omissivo.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		La norma prevede inoltre un aggravio della pena nel caso l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Disastro ambientale (Art. 452-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 452-<i>quater</i> c.p. - "Disastro ambientale"</u> <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i> 1) <i>l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</i> 2) <i>l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</i> 3) <i>l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</i> <i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà."</i> Il reato di disastro ambientale sanziona alternativamente: i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, laddove per ecosistema può intendersi un insieme di organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera; ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Anche in questo caso il disastro ambientale deve essere cagionato "abusivamente". Il disastro ambientale è aggravato se commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette. La fattispecie è punita anche in forma colposa (art. 452 <i>quinquies</i> c.p.). Il Disastro ambientale rappresenta la fattispecie più grave tra i nuovi ecoreati. La norma è volta a tutelare l'ambiente da episodi di inquinamento di particolare rilevanza che comportano conseguenze irrimediabili all'ambiente stesso. Si tratta di un delitto di evento, la cui condotta tipica consiste nel provocare abusivamente un disastro ambientale, inteso come alterazione (irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero come offesa

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote.	<u>Art. 452-quinquies c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente"</u> <i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</i> <i>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."</i> La norma sopra citata prevede espressamente che i reati ex artt. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452 quater c.p. (Disastro ambientale) possano essere commessi anche a titolo di colpa, in tal caso, le pene sono diminuite. Se, infine, dalle condotte criminose dovesse derivare solamente il pericolo di inquinamento ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote.	<u>Art. 452-sexies c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"</u> <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</i> <i>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <i>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."</i> Il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività sanziona chiunque svolga attività nel settore dei materiali ad alta radioattività in modo abusivo. La fattispecie non riguarda solamente le attività relative ai rifiuti radioattivi, ma elenca una ampia serie di comportamenti che possono avere ad oggetto materiali ad alta radioattività che non sono qualificabili come rifiuti. È previsto un aumento di

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		pena nel caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali o nel caso di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 1.000 quote.	<u>Art. 452-octies c.p. - "Circostanze aggravanti"</u> <i>"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</i> <i>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i> <i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."</i> La norma di contorno sopra indicata rileva nel caso di delitti ambientali commessi in forma associativa e detta due circostanze ad effetto comune e una ad effetto speciale di aumento delle pene, applicabile in caso di delitti associativi aggravati. Le fattispecie di reato sopra indicate (inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) nonché la norma di contorno relativa alle circostanze aggravanti, sono state inserite nel codice penale dalla L. n. 68/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". Le stesse sono stata, inoltre, aggiunte nell'elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, introducendo nuove ipotesi di responsabilità amministrative delle società.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	<u>Art. 727-bis c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"</u> <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		<i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."</i> La norma non precisa quali siano le "specie selvatiche protette" oggetto di tutela. Secondo l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 121/2011 (che ha esteso la responsabilità ex Decreto ai reati ambientali), la nozione deve ricavarsi attraverso il richiamo alla direttiva 92/43/Ce relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (c.d. direttiva "Habitat") e all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva "Uccelli"). Trattandosi di illecito contravvenzionale, la condotta è sanzionata anche in caso di colpa (i.e. mancanza di volontà dell'evento, cagionato tuttavia per l'inosservanza di regole cautelari o per imprudenza, imperizia, negligenza rimproverabili al suo autore). In tale contesto, il requisito dell'"interesse o vantaggio" della Società (richiesto per l'integrazione della responsabilità ai sensi del Decreto e che mal si concilia – per sua natura – con la commissione di un reato colposo) deve essere riferito non all'evento in sé (es. distruzione di una specie selvatica protetta), bensì alla condotta inosservante della normativa in materia ambientale che lo ha reso possibile (es. contaminazione dell'area presso cui è insediata la specie protetta) e al conseguente beneficio che la Società potrebbe trarne anche in termini di risparmio di costi o di tempi richiesti per l'adozione delle misure preventive.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	<u>Art. 733-bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"</u> <i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro."</i> La norma sanziona qualsiasi condotta che comporti la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto. Anche in tal caso la condotta è punibile a titolo di semplice colpa, i.e. anche in mancanza di volontarietà dell'evento. La nozione di habitat si ricava dal rinvio, operato dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 121/2011, alle definizioni contenute nella direttive comunitarie esistenti in materia. In particolare, per "habitat all'interno di un

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		sito protetto” deve intendersi qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE c.d. “Habitat” (Dir. 92/43/Ce).
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote per i commi 3, 5, primo periodo, e 13; - da 200 a 300 quote per i commi 2, 5, secondo periodo, e 11. Sanzione interdittiva (solo c. 2, 5 secondo periodo e 11): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	<u>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5.</u> <i>“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</i> <i>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.</i> <i>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29 quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</i> <i>[...]</i> <i>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</i> <i>[...]</i> <i>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		[...] 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente." La norma sanziona la violazione della disciplina dettata in materia di scarichi e acque reflue dal D.Lgs. 152/2006. Si ricorda che il Codice dell'ambiente è una norma di forma e non di sostanza: in altre parole, non proibisce l'inquinamento in sé e per sé, ma detta le procedure da rispettare per lo svolgimento delle attività potenzialmente inquinanti. Gli illeciti di "inquinamento", pertanto, sono connessi al mancato rispetto di tali procedure o dei valori tabellari di volta in volta indicati dalla normativa. Tra le condotte sanzionate che possono rilevare per la Società vi sono le seguenti: - l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi in mancanza di autorizzazione, oppure in presenza di un'autorizzazione sospesa o revocata. Ai fini della responsabilità ex Decreto 231/01, la condotta rileva qualora abbia ad oggetto scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (i.e. le sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente); - l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose è punita anche in presenza di autorizzazione, qualora non si osservino le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa o le altre prescrizioni impartite dall'autorità competente; - il superamento dei valori limite relativi alla presenza di sostanze pericolose nelle acque reflue industriali, fissati dal medesimo Codice dell'ambiente (tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006), ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dall'Autorità competente; - l'inosservanza dei divieti di scarico nel suolo e nel sottosuolo e nelle acque sotterranee stabiliti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.
Art. 25-undecies D.gs. 231/2001	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256 c. 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006)	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1. "1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per commi 1, lettera a), e 6 primo periodo; - da 150 a 250 quote per commi 1, lettera b), 3 primo periodo e 5; - da 200 a 300 quote per il comma 3, secondo periodo; - le suddette pene sono ridotte della metà nel caso di cui al comma 4. Sanzione interdittiva per il comma 3, secondo periodo: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	<i>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</i> <i>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</i> <i>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</i> <i>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro a cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</i> <i>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</i> <i>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</i> <i>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [...]</i> <i>”</i> La fattispecie in questione sanziona condotte tra loro estremamente differenti (la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti), ma tutte caratterizzate dall'assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge. L'illecito, dunque, è rappresentato dallo svolgimento dell'autorità non autorizzata, non essendo necessario che si sia materialmente verificata una lesione all'ambiente o alla salute umana, in quanto si ritiene che il mancato

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		ottenimento delle prescritte autorizzazioni integri già una condotta potenzialmente pericolosa in quanto dotata in una notevole probabilità lesiva. La norma distingue le sanzioni a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi, trattandosi però in entrambi i casi di illeciti contravvenzionali (e perciò punibili a titolo di semplice colpa). La norma punisce, inoltre, le condotte di gestione rifiuti eseguite anche in presenza di un'autorizzazione, qualora non vengano osservate le prescrizioni contenute o richiamate nella stessa autorizzazione, ovvero in caso di carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per le iscrizioni (ad es. iscrizione all'albo dei gestori ambientali) o per le comunicazioni (es. auto smaltimento dei rifiuti). Il comma 3 sanziona l'illecito della realizzazione o gestione della c.d. "discarica abusiva", ovvero della discarica realizzata in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge, caratterizzata – secondo la giurisprudenza – dalla presenza di un accumulo di rifiuti e dal carattere di tendenziale definitività (requisiti che permettono di distinguere la discarica dal semplice abbandono di rifiuti). Il comma 5, infine, sanziona l'attività di miscelazione di rifiuti eseguita al di fuori delle ipotesi consentite, mentre il comma 6 riguarda il deposito di rifiuti sanitari pericolosi e non risulta, pertanto, concretamente applicabile alle attività poste in essere dalla Società.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 1 e 2, D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote, per il comma 1; - da 150 a 250 quote, per il comma 2.	<u>Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - "Bonifica dei siti"</u> <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduecento euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose."</i> La fattispecie punisce chi cagiona (anche solo per colpa) l'inquinamento di un sito con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio stabilite dalla normativa. La condotta è punita qualora il responsabile dell'inquinamento non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente ovvero qualora non effettui le comunicazioni obbligatorie in tali situazioni.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		Ed infatti, il D.Lgs. 152/2006 prevede che, in presenza di una potenziale contaminazione del sito, il responsabile dell'inquinamento o colui che ha scoperto una contaminazione storica è tenuto a mettere in opera entro 24 ore le necessarie misure di prevenzione, dandone immediatamente comunicazione alle autorità competenti (art. 242 D.Lgs. 152/2006). Attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile è tenuto a svolgere nella zona interessata dalla contaminazione un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con apposita autocertificazione all'Autorità competente. In tal caso, dunque, il procedimento si conclude senza necessità di bonifica, ferma restando l'attività di verifica e controllo da parte delle autorità di vigilanza. Qualora, invece, l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne deve dare immediata comunicazione alle autorità competenti indicando, altresì, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate, nonché il piano di caratterizzazione, da sottoporre all'autorizzazione della Regione. Viene, quindi, condotta un'indagine ulteriore per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio specifica (CSR). Se le concentrazioni contaminanti sono superiori alle CSR, il soggetto responsabile deve sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi, il progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza e, se necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	<u>Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", c. 4 secondo periodo</u> <i>"Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."</i> Ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto, rileva il secondo periodo della norma in questione, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. L'interesse tutelato dalla disposizione è quello di garantire la piena e corretta tracciabilità dei rifiuti, compromessa sia dalla predisposizione di certificati con false indicazioni sia dall'uso di un certificato falso.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	<u>Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1</u> <i>"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."</i> La fattispecie disciplina l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, assoggettandola a sanzione penale, attraverso il rinvio al Regolamento 259/1993/CEE per la determinazione del contenuto della fattispecie sanzionata. Il Regolamento, infatti, nonostante fosse direttamente applicabile al nostro ordinamento, era sfornito della corrispondente sanzione. In particolare, la fattispecie criminosa ricorre qualora: a) si proceda a spedizioni senza che la notifica prescritta dal Regolamento sia inviata a tutte le autorità competenti (art. 26, lett. a); b) quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o grazie a falsificazioni, false indicazioni o frode (art. 26, lett. b e c); c) quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento o comporti uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali (art. 26 lett. d-e); d) quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri (art. 26, lett. f). Si consideri che il Regolamento 259/1993/CEE è stato abrogato con effetto dal 12 luglio 2007 dal Regolamento 1013/2006, che non contiene un espresso riferimento al traffico illecito di rifiuti (il che potrebbe comportare difficoltà nell'applicazione della fattispecie penale di rinvio). L'art. 26 del Regolamento 259/1993, richiamato dalla fattispecie sanzionatoria prevista dal Codice dell'ambiente, trova peraltro il suo riferimento nell'art. 2, punto 35 del nuovo Regolamento, che fa riferimento all'analoga nozione di "spedizione illegale" di rifiuti.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 500 quote, per il comma 1; - da 400 a 800 quote, per il comma 2.	<u>Art. 452-quaterdecies c.p. - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 1</u> <i>"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	<i>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</i> <i>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</i> <i>È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."</i> Si tratta di una norma introdotta nel quadro del contrasto alle c.d. "ecomafie", ovvero quei settori della criminalità organizzata che hanno fatto del traffico e dello smaltimento dei rifiuti il proprio business. La disposizione punisce le varie condotte descritte (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva dei rifiuti) realizzate attraverso il compimento di più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività organizzate. Il reato, dunque, presuppone l'esistenza di un'attività dotata di un minimo di struttura e organizzazione e richiede la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti che devono essere oggetto del traffico illecito. Inoltre, è necessario che le attività organizzate siano condotte, sul piano soggettivo, allo scopo di realizzare un ingiusto profitto, che, tuttavia, non deve avere carattere necessariamente patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura (es. risparmio di costi aziendali). Il D.Lgs. n. 21/2018 ha decretato l'abrogazione e la sostituzione dell'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 con l'art. 452 quaterdecies c.p. che riprende integralmente il testo della norma abrogata. La scelta del Legislatore, di inserire la norma nel corpo del codice penale, suggerisce l'intenzione di conferire alle previsioni dell'art. 452 quaterdecies un disvalore maggiore, ponendo allo stesso tempo in luce l'attenzione crescente rivolta dal Legislatore al contrasto al fenomeno degli ecoreati.
Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis c. 6 D.Lgs. 152/2006)	<u>Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"</u> <i>"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</i> <i>7. (secondo e terzo periodo) [...] Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Art. 260-bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/2006) Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (Art. 260-bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo; - da 200 a 300 quote, comma 8, secondo periodo.	<i>certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</i> <i>8. (primo e secondo periodo) Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi."</i> Dal 1 gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) non è più operativo, sono però rimaste applicabili le previsioni e gli obblighi non necessariamente connessi alla presenza del registro, pertanto l'art. 260 bis introduce le sanzioni per le violazioni che concernono l'informativa e gli adempimenti in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, rilevano in particolare i seguenti illeciti: – l'indicazione, di false informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; – l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; – l'omesso accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi, ove necessario, con la copia del certificato di analisi dei rifiuti; – l'utilizzo, nel corso del trasporto di rifiuti, di certificati di analisi contenenti false informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; – l'utilizzo, durante il trasporto di rifiuti, di documentazione necessaria al trasporto fraudolentemente alterata.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	<u>Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - "Sanzioni"</u> (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"), c. 5. <i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."</i> <u>Art. 279 c. 2 D.Lgs. 152/06</u> <i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità"</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.” L'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce le sanzioni relative alle violazioni della disciplina in materia di tutela dell'aria e di emissioni in atmosfera. Più precisamente, ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 rileva la violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione alle emissioni che abbia determinato il superamento dei valori di qualità dell'aria.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2.	<u>Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 “Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”, c. 1 e c.2</u> “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione". "2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni."
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione", c. 1, 2. "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione; - da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione; - da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione; - da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione.	<u>Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1.</u> "Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	<u>Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4</u> "Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. <u>Art. 6 c. 1</u> "Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica."
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	<u>Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono"</u> "Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito." La norma sanziona la violazione delle disposizioni sulla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono (elencate alla tabella A allegata alla l. 549/1993), attualmente regolate dal Regolamento 3093/94 CE.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote per il comma 1; - da 200 a 300 quote per il comma 2. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	<u>Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2</u> "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2. Sanzione interdittiva per il comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;	<u>Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2</u> <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</i> <i>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	

Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
[art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001	Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote, per i commi 3, 3-bis e 3-ter; - da 100 a 200 quote, per il comma 5. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5- <u>"Disposizioni contro le migrazioni clandestine"</u> <i>"[...] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i> <i>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i> <i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i> <i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i> <i>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</i> <i>[...]</i> <i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. [...]"</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		Il reato si configura mediante compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano di persone straniere. Ad opera della L. 20 novembre 2017, n. 167, tale reato è stato inserito nell'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" del D.Lgs. 231/2001, determinando la rilevanza del reato non solo se commesso in modalità transnazionale ma anche se commesso in modalità nazionale.
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12 bis, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.	Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, commi 12, 12-bis e 12-quinquies - "Lavoro subordinato a tempo <u>determinato e indeterminato</u>" <i>"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i> <i>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</i> <i>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i> <i>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i> <i>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."</i> Il reato sanziona l'impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno, ovvero in possesso di permesso di soggiorno revocato, annullato o scaduto e per il quale non sia stata tempestivamente presentata domanda di rinnovo. La responsabilità dell'ente per il reato in questione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, introdotta dall'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, sussiste nel caso in cui la fattispecie sia aggravata da una delle circostanze descritte al comma 12-bis, i.e. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se si tratta di minori in età non lavorativa oppure se i lavoratori sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, tra cui (art. 603-bis c.p.): - la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

R. RAZZISMO E XENOFobia
[art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	<u>Art. 604-bis c.p. - "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"</u> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</i> <i>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</i> <i>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</i> <i>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</i> <i>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."</i>

S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI
[art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989) Sanzione pecuniaria: - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. da uno a due anni.	<u>Art. 1 L. 401/1989 - "Frodi in competizioni sportive"</u> <i>"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</i> <i>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</i> <i>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000."</i>
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. 401/1989) Sanzione pecuniaria: - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	<u>Art. 4 L. 401/1989 - "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa"</u> <i>"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale,</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. da uno a due anni.	senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		<i>concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</i> <i>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale."</i>

T. REATI TRIBUTARI

[art. 25-*quiquiesdecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-<i>quiquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 c. 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote per il comma 1; - da 100 a 400 quote per il comma 2 bis; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 2 co.1 D.lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"</u> <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</i> <i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i> Il delitto si consuma con la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sull'IVA entro i termini stabiliti dalla legge o comunque con un ritardo non superiore a 90 giorni, indicandovi però passività non veritiere fondate o su fatture o su documenti per operazioni inesistenti; il soggetto attivo deve perseguire lo specifico fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, trattandosi quindi di un reato a dolo specifico. La fattispecie di reato è fondata sulla falsa documentazione o sugli altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile, caratterizzata, rispetto alla dichiarazione infedele, da una maggiore insidiosità, dovuta dal fatto che la rappresentazione non veritiera è supportata da un impianto documentale artefatto. Infatti, dato che nella dichiarazione non vengono allegati documenti, ai fini della consumazione del reato è necessario e sufficiente che: - nella parte dedicata alla quantificazione degli elementi passivi vengano graficamente espressi in cifra i dati numerici corrispondenti, in tutto o in parte, a quelli che risultano da fatture passive o da altri documenti emessi per operazioni inesistenti; - tali fatture o documenti siano registrati nelle scritture contabili o detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		L'avvalersi delle fatture o di altri documenti riferiti ad operazioni inesistenti costituisce una modalità tipica della condotta che ne qualifica l'offensività, rendendola più pericolosa rispetto ad altre.
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 3 D.lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"</u> <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i> <i>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."</i> <i>La condotta è riconducibile al genere della fattispecie a formazione progressiva, nel senso che si articola in almeno due fasi, l'una successiva all'altra:</i> - <i>violazione degli obblighi contabili, così da determinare una falsa rappresentazione della contabilità, attraverso l'utilizzo di modalità particolarmente artificiose ed insidiose, tali da costituire un ostacolo all'accertamento della reale situazione contabile;</i> - <i>presentazione poi della dichiarazione annuale che, sulla base della contabilità precedentemente artefatta, contenga elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi maggiori o fittizi.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		<i>La fattispecie si applica in via sussidiaria rispetto al precedente art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, come quest'ultimo l'articolo richiede in capo all'agente un dolo specifico identificabile nel fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA e, rispetto all'illecito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione infedele), presenta una condotta maggiormente insidiosa e derivante, appunto, dall'impiego di artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile, dunque ad ostacolare l'attività di accertamento.</i>
Art. 25- quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001	Dichiarazione infedele⁴ (Art. 4 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 4 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione infedele"</u> <i>"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</i> <i>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</i> <i>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."</i>

⁴ Si precisa che in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la Società potrà essere chiamata a rispondere dell'illecito derivante dal reato tributario-presupposto di cui sopra al verificarsi di tre condizioni indefettibili:

1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		Il presente articolo è stato inserito nell'elenco dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020, il quale ha previsto la responsabilità degli enti per le condotte contenute nella norma, quando queste siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Il reato si applica in via sussidiaria rispetto agli art. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000, in comune con questi ha la presenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o in materia di IVA, e nell'essere un reato comune, cioè eseguibile da qualsiasi contribuente, anche non obbligato alla tenuta della contabilità. La presente fattispecie si differenzia dall'art. 3 per l'assenza di artifici e raggiri, infatti la condotta tipica consiste nell'indicazione in una delle dichiarazioni annuali di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi, a prescindere dall'inserimento di detti dati nelle scritture contabili. Ai fini della consumazione del reato occorre la presenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), inoltre per imposta evasa si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta, ecc., prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.
Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/201	Omessa dichiarazione⁵ (Art. 5 D.Lgs.74/2000) <u>Sanzione pecuniaria:</u> - da 100 a 400 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <u>Sanzione interdittiva:</u> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	<u>Art. 5 D.Lgs. 74/2000 - "Omessa dichiarazione"</u> <i>"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</i> <i>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i> <i>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."</i>

⁵ Si veda la nota precedente.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Il presente articolo è stato inserito nell'elenco dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020, il quale ha previsto la responsabilità degli enti per le condotte contenute nella norma, quando queste siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. La norma prevede due diverse ipotesi di reati omissivi propri: quella di cui al comma 1 punisce la mancata presentazione di una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sull'IVA, al fine di evadere i predetti tributi (dolo specifico), la seconda, riportata dal comma 1 bis, punisce la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, condotta caratterizzata da dolo generico; per entrambe le ipotesi sono previste soglie di punibilità. Si tratta di un reato istantaneo, che si perfeziona alla scadenza del termine previsto dalla legge per questi adempimenti, la prescrizione decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale.
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 c. 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote per il comma 1; - da 100 a 400 quote per il comma 2 bis; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000 - "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</i> <i>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</i> <i>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i> Nella fattispecie in questione l'evasione di imposta non è un elemento costitutivo del delitto, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente. Per integrare il reato è sufficiente che il soggetto emittente la fattura, o un altro documento relativo ad operazioni inesistenti, si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sull'IVA.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - "Occultamento o distruzione di documenti contabili"</u> <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."</i> Il reato descritto dalla norma consiste nella distruzione o nell'occultamento di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in quanto necessari per consentire la ricostruzione di redditi o di volumi di affari. Nel caso di distruzione dei documenti il reato ha tendenzialmente natura istantanea, mentre nel caso di occultamento, consistente appunto nel nascondere un oggetto, il reato assume natura permanente. Anche questo illecito presuppone il dolo specifico dell'agente, consistente nel fine di evadere o consentire l'evasione a terzi delle imposte sui redditi o sull'IVA, e i documenti oggetto del reato, oltre che obbligatori, devono anche essere rilevanti per le indagini necessarie alla quantificazione del reddito o dei corrispettivi conseguenti ad operazioni significative agli effetti dell'IVA.
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001	Indebita compensazione⁶ (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	<u>Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 - "Indebita compensazione"</u> <i>"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</i> <i>È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."</i> Il presente articolo è stato inserito nell'elenco dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020, il quale ha previsto la responsabilità degli enti per le condotte contenute nella norma, quando queste siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

⁶ Si veda la nota precedente.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Il reato in questione si realizza quando, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano effettuate indebite compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti pe rimporti superiori a euro 50.000, senza avere riguardo alla natura del credito utilizzato ed indipendentemente dai termini di presentazione della relativa dichiarazione. Per credito non spettante si intende il credito IVA che, pur eventualmente certo nella sua esistenza e nel suo esatto ammontare, sia, per qualsiasi ragione, ancora non utilizzabile o non più utilizzabile in operazioni di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'erario. Il reato risulta configurabile sia nel caso di compensazione verticale, riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, che di compensazione orizzontale, riguardante crediti e debiti di natura diversa).
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"</u> <i>"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."</i> <i>L'art. 11 è un illecito di pericolo, non essendo necessario l'effettivo danno all'erario o il risparmio di spesa, e prevede due diverse condotte di reato:</i> – il primo comma punisce coloro che, al fine di non pagare (in tutto o in parte) le imposte sui redditi o sull'IVA ovvero gli interessi o le sanzioni amministrative legati a dette imposte per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (dolo specifico), alienano simulatamente o compiono altri atti fraudolenti per rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura esecutiva a loro danno; - il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un risparmio sui tributi e i relativi accessori (dolo specifico), produca in sede di transazione fiscale documenti contenenti valori attivi inferiori al vero, ovvero elementi passivi fittizi, per un ammontare superiore ad euro 50.000.

U. CONTRABBANDO

[art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano entomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 282 DPR 43/1973 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali"</u> <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</i> <i>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;</i> <i>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</i> <i>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</i> <i>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</i> <i>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</i> <i>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando."</i> Alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 8, così come modificato dal predetto D.Lgs. n. 75/2020, è previsto un limite di punibilità: i reati di contrabbando sussistono solo nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine violati è superiore ad euro diecimila. Il contrabbando è tendenzialmente definibile come la condotta di colui che, con dolo, sottrae o tenta di sottrarre (i delitti in materia di contrabbando sono puniti anche a titolo di tentativo) merci provenienti dall'estero al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali e dei diritti confine, nonché di ciò che ad essi viene equiparato. L'art. 25, comma 2, del DPR n. 43/1973 riconduce il contrabbando al detentore di merci estere, soggette a diritti di confine, che si rifiuti ovvero non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza. Ai sensi dell'art. 34 del DPR n. 43/1973 si definiscono diritti doganali tutti i diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali, mentre i diritti di confine, rientranti nei diritti doganali, corrispondono ai dazi di importazione e a quelli di esportazione, ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, ai diritti di monopolio, alle sovrimposte di confine e ad ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 283 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine"</u> <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</i> <i>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;</i> <i>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</i> <i>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."</i>
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.	<u>Art. 284 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci"</u> <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</i> <i>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</i> <i>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<i>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto;</i> <i>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</i> <i>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</i> <i>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</i> <i>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."</i>
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 285 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea"</u> <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile</i> <i>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</i> <i>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</i> <i>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</i> <i>d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</i> <i>Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</i> <i>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 286 DPR 43/1973 - "Contrabbando nelle zone extra-doganali"</u> <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."</i> I territori doganali, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 43/1973 ricomprendono i territori dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano, racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale. Sono altresì equiparati a territorio extra doganale i depositi franchi, i punti franchi, il mare esterno al territorio doganale (art. 132 D.P.R. n. 43/1973), i depositi franchi istituiti nelle principali città marittime o in località interne che rivestano importanza ai fini dei traffici con l'estero (art. 164 D.P.R. n. 43/1973), i punti franchi istituiti nelle principali città marittime o in località interne che rivestano importanza ai fini dei traffici con l'estero (art. 166 D.P.R. n. 43/1973) e le navi in partenza dai porti dello Stato con riferimento ai generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati (art. 254 D.P.R. n. 43/1973).
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.	<u>Art. 287 DPR 43/1973 - "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali"</u> <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."</i> Il richiamato art. 140 del D.P.R. n. 43/1973 disciplina la rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati a fronte di una modifica di destinazione ovvero della rottamazione degli stessi, la norma richiede il pagamento di eventuali differenze tra le aliquote dovute in sede di uso agevolato e quelle che si sarebbero dovute versare se il bene fosse stato indirizzato direttamente al nuovo uso.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 288 DPR 43/1973 - "Contrabbando nei depositi doganali"</u> <i>"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti."</i>
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria:	<u>Art. 289 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione"</u> <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 290 DPR 43/1973 - "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti" "Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	da tre mesi a due anni.	
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 291 DPR 43/1973 - "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea"</u> <i>"Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere."</i> La temporanea importazione (c.d. ammissione temporanea) è un regime doganale in base al quale merci non comunitarie (compresi i mezzi di trasporto) destinate ad essere riesportate possono essere usate nel territorio doganale dell'Unione Europea in esenzione (totale o parziale) di dazi all'importazione, senza essere soggette ad altri oneri ovvero a misure di politica commerciale. Le predette merci devono essere importate per un fine specifico e la loro riesportazione deve essere effettuata senza che esse abbiano subito modifiche (tranne un normale deprezzamento derivante dall'uso) ed entro un determinato periodo.
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR. 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.	<u>Art. 291-bis DPR 43/1973 - "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri"</u> <i>"Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.</i> <i>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a Euro 516."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 291-ter DPR 43/1973 - "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri"</u> <i>"Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</i> <i>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di Euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</i> <i>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</i> <i>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</i> <i>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</i> <i>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</i> <i>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</i> <i>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		<i>equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."</i>
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<u>Art. 291-quater DPR 43/1973 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"</u> <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più'.</i> <i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivit� delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"</i> Si ribadisce quanto già spiegato con riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p. per quanto attiene agli elementi associativi, la norma punisce i sodalizi che introducano, vendano, trasportino, acquistino o detengano nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero in violazione delle norme in materia doganale e inerenti i monopoli di Stato.
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote;	<u>Art. 292 DPR 43/1973 - "Altri casi di contrabbando"</u> <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	<u>Circostanze aggravanti del contrabbando</u> (Art. 295 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 295 D.P.R. n. 43/1973 – “<u>Circostanze aggravanti del contrabbando</u>” <i>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</i> <i>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</i> <i>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</i> <i>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;</i> <i>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</i> <i>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</i> <i>d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.</i> <i>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.</i>

V. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
[art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 900 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	<u>Art. 518-bis c.p. – “Furto di beni culturali”</u> <i>"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</i> <i>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge."</i>
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	<u>Art. 518-ter c.p. – “Appropriazione indebita di beni culturali”</u> <i>"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</i> <i>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 900 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	<u>Art. 518-quater c.p. – “Ricettazione di beni culturali”</u> <i>“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”</i>
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 900 quote.	<u>Art. 518-octies c.p. – “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”</u> <i>“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	<i>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi."</i>
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-nonies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	<u>Art. 518-nonies c.p. – "Violazione in materia di alienazione di beni culturali"</u> <i>"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</i> 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	<u>Art. 518-decies c.p. – “Importazione illecita di beni culturali”</u> <i>“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”</i>
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	<u>Art. 518-undecies c.p. – “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”</u> <i>“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</i> <i>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	<u>Art. 518-duodecies c.p. – “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”</u> <i>“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</i> <i>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</i> <i>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”</i>
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote.	<u>Art. 518-quaterdecies c.p. – “Contraffazione di opere d'arte”</u> <i>“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</i> <i>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</i> <i>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	<i>pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</i> <i>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</i> <i>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</i> <i>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.”</i>

W. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

[art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001	Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 500 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di delitti di riciclaggio di beni culturali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.	<u>Art. 518-sexies c.p. – “Riciclaggio di beni culturali”</u> <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</i> <i>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."</i>
Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 500 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di delitti di riciclaggio di beni culturali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.	<u>Art. 518-terdecies c.p. – “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”</u> <i>"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni."</i>

X. REATI TRANSNAZIONALI

[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
Art. 10 L. 146/2006	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	<u>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere"</u> "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma". Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma." Vedi supra, par. C, art. 416 c.p.
Art. 10 L. 146/2006	Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.) Sanzione pecuniaria:	<u>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso"</u> "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da da dieci a quindici anni.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	<i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i> <i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i> <i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i> <i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."</i> Vedi supra, par. C, art. 416 bis c.p.
Art. 10 L. 146/2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva:	<u>Art. 74 DPR 309/1990 – "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"</u> <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	<i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i> <i>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i> <i>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i> <i>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i> <i>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i> <i>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."</i> Vedi supra par. C, art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Art. 10 L. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	<u>Art. 291-quater DPR 43/1973 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"</u> <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i> <i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	<i>considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."</i> Vedi supra, par. T, art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973.
Art. 10 L. 146/2006	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<u>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"</u> <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."</i> Vedi supra par. N, art. 377-bis c.p.
Art. 10 L. 146/2006	Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<u>Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale"</u> <i>"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i> <i>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</i> <i>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		Il reato si configura quando, dopo la commissione di un delitto, si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.
Art. 10 L. 146/2006	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 12 D.lgs. 25.7.1998 n. 286, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 - <u>"Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"</u> <i>"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i> <i>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i> <i>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i> <i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i> <i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i> <i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i> <i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (EVENTUALE SPIEGAZIONE)
		<i>con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”</i> Vedi supra par. P, art. 12 D.Lgs. n. 286/1998.